
VITTORIO AMEDEO II E LA MARINA SABAUDA

Il bando del 26 febbraio 1717: note, commenti,
comparazione e trascrizione

FLAVIO CARBONE

Premessa

Il presente contributo intende offrire una chiave di lettura orientata sulla regolamentazione della Marina di Vittorio Amedeo II durante il periodo in cui regnò in Sicilia, dal 1713 al 1720 e in Sardegna, dal 1720 sino al 1730, anno della sua abdicazione a favore del figlio.

In effetti, egli salì al trono dopo un lungo periodo di reggenza di Madama Reale a causa della prematura morte del padre, e tutto il suo periodo di regno è caratterizzato da un'attenta politica con le principali potenze europee per cercare di ottenere i maggiori accrescimenti territoriali.⁽¹⁾

Si dovette attendere la pace di Utrecht del 1713 per procedere all'incoronazione di Vittorio Amedeo II quale Re di Sicilia e per riavviare un processo di riorganizzazione dello Stato che consentisse, fra l'altro, la nascita di una piccola Marina nello stesso anno. Ciò, tralasciando il XVII secolo, in cui la piccola Marina ducale ebbe vita breve e dura.⁽²⁾

(1) Si veda, a tal proposito, sia pure con un taglio piuttosto orientato alle questioni militari, C. Paoletti, *Capitani di Casa Savoia*, Stato Maggiore dell'Esercito-Ufficio Storico, Roma, 2007, p. 159-281 e, in particolare, p. 244.

(2) In realtà, per quanto riguarda il XVIII secolo, si rinvia a Luca Lo Basso, *La Marina da guerra di casa Savoia durante il Settecento*, *Bollettino d'Archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare*, dicembre 2000, p. 147-178.

La riorganizzazione navale fu condotta con l'ausilio inglese, prevedendo al contempo un battaglione di Marina.⁽³⁾ L'attività della Marina era rivolta alla salvaguardia delle coste siciliane prima e sarde poi dalla presenza infestante dei pirati barbareschi,⁽⁴⁾ nonché al collegamento tra Villafranca di Nizza, la principale seppur modesta base per le operazioni navali del giovane regno, e Palermo, capitale della Sicilia e poi, con lo scambio delle Isole, al collegamento tra Villafranca di Nizza e la sede vicereale di Cagliari.

Va anche ricordato che un'attenta azione politica adottata già da Carlo Emanuele I aveva dato ottimi risultati: "Il Piemonte proseguì ed allargò la saggia politica dei diritti preferenziali di passaggio inaugurata da Carlo Emanuele I per incanalare il traffico degli Stati confinanti verso i porti di Genova e di Nizza; i suoi territori andavano divenendo oramai la zona di transito di buona parte del commercio lombardo e di quello della Svizzera e della Germania meridionale".⁽⁵⁾

È ben noto, inoltre, che soprattutto grazie ai difficili rapporti economico-politici con la vicina Repubblica di Genova, "i ministri di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele III, [erano] impazienti di aggirare da Nizza la privilegiata posizione di Genova".⁽⁶⁾

Ecco che il regolamento della Marina emanato nel 1717 assume una certa importanza poiché evidenzia alcuni aspetti della vita della Marina, nonché fa risaltare alcune figure che vivevano a bordo delle galere e dei vascelli e, infine, consente di comprendere la funzione del regolamento stesso.⁽⁷⁾ Con

(3) V. Ilari, C. Paoletti, P. Crociani, *Bella Italia militar - Eserciti e Marine nell'Italia pre-napoleonica (1748-1792)*, Roma, Stato Maggiore dell'Esercito-Ufficio Storico, 2000, p. 85. Per alcune questioni, si rinvia a F. Carbone, "Le quattro Compagnie delle Galere in una Raccolta dell'Azienda Generale del Soldo", *Bollettino d'Archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare*, marzo 2008, p. 213-234.

(4) Va precisato che già nel XVI secolo l'area era infestata da pirati. Sulla questione si veda G. Bres, *Notizie varie concernenti la regione nicese*, Nizza, Tipografia del Commercio, 1909 e, in particolare, le p. 27-31 dedicate al corsaro Ochiali e al contratto di assicurazione marittima.

(5) C. Rainone, *Pensiero e strutture socio-economiche europee e italiane nell'epoca risorgimentale - 1748-1861*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 237.

(6) A. Caracciolo, "La storia economica", *Storia d'Italia. Dal primo Settecento all'Unità*, vol. 5, Torino, Einaudi, 1973, p. 524.

(7) Sul regolamento di Marina del 1717 non è stato trovato alcun intervento nelle riviste specializzate e nei periodici militari. È necessario ricordare che il regolamento era già stato pubblicato in F. Corridore, *Storia documentata della Marina Sarda dal dominio spagnolo al savoino (1479-1720)*, Bologna, Zanichelli, 1900, p. 187-201. Il volume è stato ristampato in anastatica in tempi recenti presso Forni Editore, Sala Bolognese, 1993. Inoltre, si

l'attribuzione della corona reale a un Savoia, si presentava finalmente l'opportunità di istituire una vera e propria Marina (inizialmente quella siciliana, come si è detto, e successivamente quella sarda) tanto che allo scopo fu esteso alla giovane Marina del regno di Sardegna il regolamento *de quo*.⁽⁸⁾

Si ritiene pertanto che, con il commento, le note e la trascrizione del bando del 1717 si possa offrire un nuovo punto di vista sulla realtà della Marina del giovanissimo regno.⁽⁹⁾

Dal Ducato di Savoia al Regno di Sardegna attraverso il Regno di Sicilia

La lotta fra gli Asburgo d'Austria alleati con l'Inghilterra e le Province Unite contro i Borboni di Francia e Spagna all'inizio del XVIII secolo tendeva a mantenere inalterato l'equilibrio di potere con una distribuzione di territori fra le due dinastie rivali e, proprio a questo fine, l'Inghilterra, maggiore potenza navale dell'epoca, fortemente presente nel Mediterraneo con il controllo di Gibilterra e di Minorca, "contribuì al rafforzamento di casa Savoia, facendole acquistare l'Alessandrino e il regno di Sicilia. In questo modo, una più forte dinastia di Savoia poteva agire come contrappeso alla crescente potenza austriaca, che aveva acquistato il possesso del Milanese, di Mantova, di Napoli e della Sardegna (trattato di Utrecht, 1713)".⁽¹⁰⁾ In realtà, è da segnalare che in quel periodo l'Inghilterra intervenne nella politica mediterranea per lo più in maniera indiretta, sia per le posizioni territoriali acquisite (Gibilterra e Minorca), che le offrivano scali importanti, sia per le attività commerciali inglesi con l'Italia.

segnala una citazione apparsa negli anni Ottanta sul bollettino di un'associazione diffuso esclusivamente ai soci. Nello studio si usano come sinonimi i sostantivi bando e regolamento. Il testo normativo compare come bando emanato da Vittorio Amedeo II; sotto il profilo sostanziale si può definire un regolamento interno alle forze armate sia pure con una modesta valenza esterna.

(8) C. Ferrante, "Le istituzioni militari del Regnum Sardiniae nei secoli XVI-XVIII: fonti e percorsi di ricerca nell'Archivio di Stato di Cagliari", relazione al Convegno Internazionale *Le armi del Sovrano*, Roma, 2001, p. 23.

(9) P. Cau, "Le prime navi d'alto bordo della Marina Sarda", *Bollettino Bibliografico della Sardegna*, 1987, n. 7, p. 68-72 e n. 8, p. 51-57. L'autore, a p. 68, individua il regolamento come "vero e proprio codice penale militare di guerra e di pace".

(10) S.J. Woolf, "La storia politica e sociale", *Storia d'Italia*, vol. V, *L'Illuminismo e il Risorgimento*, Torino, 1973, Giulio Einaudi Editore, p. 8. Si veda anche C. Paoletti, *Capitani* ..., cit., p. 243-248.

In effetti, “per la flotta britannica l’Italia era un’importante base strategica. Fu appunto per questo che l’Inghilterra fece assegnare la Sicilia al sovrano di un piccolo Stato, la Savoia, quasi del tutto priva di sbocchi sul mare, legata alla Gran Bretagna come mercato di esportazione della seta piemontese e dipendente in modo assoluto dalla flotta britannica (nel 1713 il nuovo re e il suo seguito furono trasportati nell’isola da navi inglesi)”.⁽¹¹⁾

La guerra del 1718-1719 e il conseguente acquisto della Sicilia da parte austriaca nel 1720, collegato al cambio con la Sardegna imposto a Vittorio Amedeo II, cambiarono apparentemente gli equilibri in Italia. In realtà, l’intrusione della politica inglese in Italia era una risposta evidente alle forti rivalità fra Asburgo e Borboni.⁽¹²⁾

I risultati “operativi” furono la sconfitta della flotta spagnola al largo di Capo Passero ad opera di quella britannica con il conseguente “sacrificio di Vittorio Amedeo II (1675-1730) e [il] passaggio della Sicilia nel possesso degli Asburgo, in cambio della Sardegna (1720)”.⁽¹³⁾

La questione deve essere letta sotto una chiave economico-commerciale oltre che diplomatica. Mentre quella diplomatica è stata già resa precedentemente, per quella economico-commerciale è necessario precisare quanto segue: “«The kingdom of Sicily, the harbour of Cagliari, the vare of Messina or the gulph of Naples» erano posti chiave senza i quali la Gran Bretagna avrebbe dovuto abbandonare il commercio con il Levante e con l’Adriatico, rinunciando così alle uve passe di Zante, all’olio di Gallipoli, alla seta di Messina e di Napoli, «and in a word ... her whole commerce of the Mediterranean»”.⁽¹⁴⁾

Allo stesso modo, l’Inghilterra investiva grande importanza verso l’Italia del Nord, tanto che “la Gran Bretagna non poteva fare a meno della seta piemontese, come un giorno orgogliosamente dichiarò Vittorio Amedeo II. Ciò esigeva non soltanto la continuazione dei rapporti politici con il duca di Savoia, ma una sempre maggiore attenzione alle vie di comunicazione che portavano a Torino e alla pianura padana”.⁽¹⁵⁾ Anzi, Torino sarebbe diventata, nella proiezione che gli inglesi speravano di realizzare, la leva per penetrare

(11) S. J. Woolf, *La storia politica ...*, cit., p. 11.

(12) C. Paoletti, *Gli Italiani in armi – Cinque secoli di storia militare nazionale 1494-2000*, Roma, Stato Maggiore dell’Esercito-Ufficio Storico, 2001, p. 242 sg.

(13) S. J. Woolf, *La storia politica ...*, cit., p. 11.

(14) F. Venturi, “L’Italia fuori d’Italia”, *Storia d’Italia*, vol. V, *L’Illuminismo e il Risorgimento*, Torino, 1973, Giulio Einaudi, p. 1010.

(15) *Ibidem*, p. 1010 sg.

economicamente l'Italia e riuscire a guadagnare un nuovo mercato. Proprio secondo gli inglesi, “bisognava profittare della distanza che separava Nizza da Palermo (diventata allora possesso di Vittorio Amedeo II) per far valere la supremazia della flotta inglese nell'organizzare i trasporti tra i due porti tanto lontani del nuovo regno di Sicilia. Dopo tutto, il nuovo re non era forse ‘of our own making’ secondo l'energica formula usata da lord Peterborough? [In realtà] il regno di Sicilia si trasformò in quello di Sardegna, e fu naturalmente meno importante per gli inglesi. Il protezionismo e il mercantilismo piemontese posero seri ostacoli sulla via della penetrazione delle merci britanniche. Le vie di comunicazione col mare non vennero costruite, e l'incrociarsi stesso delle preoccupazioni a favore dei valdesi con quelle commerciali rese i rapporti meno agevoli. I legami commerciali tra Torino e Londra tuttavia non solo si mantennero, ma si solidificarono e accrebbero”.⁽¹⁶⁾

La nascita della Marina sabaudo-sarda

Per quanto riguarda la Marina, si deve ritenere che essa debba essere inquadrata nella riorganizzazione del sistema statale nei possedimenti di terraferma.⁽¹⁷⁾ A tal proposito, “le riforme di Vittorio Amedeo furono stimulate – come negli altri Stati italiani – dalle necessità della guerra. L'alleanza con le potenze protestanti aveva portato, nel 1694, alla reintegrazione dei valdesi nei loro diritti e al conseguente conflitto con il papato. La logorante esperienza della guerra di successione spagnola fu seguita dall'intenso periodo di riforme fra il 1717 e il 1731. Le riforme intendevano eliminare le più evidenti debolezze della struttura amministrativa e del sistema legislativo, limitare l'abuso dei privilegi, fornire una solida base all'imposizione fiscale, promuovere l'industria e il commercio, affermare il controllo del sovrano sulla Chiesa, rompere il monopolio ecclesiastico dell'istruzione, allargare i quadri dell'amministrazione con uomini nuovi che si affiancassero all'aristocrazia, costruire un forte esercito e un efficiente corpo diplomatico ... la Segreteria di Stato fu divisa in tre dipartimenti separati per gli affari interni, gli affari esteri e la guerra (1717); furono istituite quattro «aziende» responsabili delle finanze,

(16) *Ibidem*, p. 1011.

(17) Per quanto riguarda la Marina sabauda nel corso del secolo si rinvia a L. Lo Basso, *La Marina da guerra di casa Savoia*, cit.

della guerra, dell'artiglieria e fortificazioni, dell'amministrazione della Real Casa (1730)".⁽¹⁸⁾

In tale ambito, la Marina afferiva alla segreteria di guerra. In effetti, basti ricordare che "le marinaresche a terra, [erano] ordinate per compagnie, denominate Equipaggi di marina. Apparteneva altresì al Corpo della Marina un reggimento di fanti, chiamato La Marina, organizzato come i reggimenti di fanteria dell'esercito detti allora d'ordinanza. Gli ufficiali di vascello metà savoardi, l'altra metà nicesi, piemontesi e sardi. Aveano grado ed anzianità nell'esercito".⁽¹⁹⁾

Secondo un recente studio, la Marina sabauda, disattivata durante il periodo della reggenza (1675-1684), fu ricostituita grazie all'appoggio inglese come giovanissima "Reale marina siciliana, con 1 battaglione di marina cui poi si aggiunsero 5 galere e infine 3 velieri, di cui due da 60 e 40 cannoni varati a Palermo nel 1716 e 1717 [fu poi] travolta dalla spedizione spagnola del 1718".⁽²⁰⁾ In realtà, è opportuno precisare che "della vecchia Squadra del Regno di Sicilia ricevuta dalla Spagna al momento del trapasso dei poteri, solo la galera Militia reggeva ancora il mare, cosicché fu necessario un vasto programma di costruzioni navali, al termine del quale la marina sabauda allineava 5 galere – Capitana Reale, Militia, Padrona, San Francesco e Sant'Anna – e tre fregate, che nel 1717, sarebbero state sostituite da altrettanti vascelli a vele quadre: il San Vittorio, il Beato Amedeo e la Santa Rosalia".⁽²¹⁾

Successivamente, "la modesta forza navale rinacque nel 1720 come Reale marina sarda, ridotta a 3 sole galere e ad unità minori costituenti il cosiddetto 'Armamento leggero della Sardegna' appena sufficienti per i collegamenti ordinari tra Villafranca e Cagliari e la vigilanza contro i pirati. Si susseguirono al comando della Squadra delle galere sarde il cavalier Scarampi e poi due degli ufficiali ingaggiati nel 1716 per la squadra dei vascelli, l'inglese

(18) S.J. Woolf, *La storia politica ...*, cit., p. 50.

(19) C. Randaccio, *Le marinerie militari italiane nei tempi moderni (1750-1850) – Memorie storiche*, Torino, Tipografia Artero e Comp., 1864, p. 11. L'autore si riferiva a un periodo successivo di circa trent'anni a quello che interessa in questa sede; tuttavia appare utile per sottolineare alcuni aspetti di carattere generale, tra i quali soprattutto il fatto che gli ufficiali e i soldati avevano grado e anzianità nell'esercito. Su alcune questioni delle compagnie delle galere, ci si permette di rimandare a F. Carbone, "Le quattro Compagnie delle Galere ...", cit., p. 213-234.

(20) V. Ilari, C. Paoletti, P. Crociani, *Bella Italia Militar. Eserciti e Marine nell'Italia pre-napoleonica (1748-1792)*, Roma, Stato Maggiore dell'Esercito-Ufficio Storico, 2000, p. 85.

(21) C. Paoletti, *Capitani ...*, cit., p. 254.

Hallen e poi lo scozzese giacobita James Patterson di Bannockburn (1692-1765)”.⁽²²⁾

In realtà, come già ricordato in precedenza, emergeva limpidamente la necessità di dotare il regno dei Savoia di una minima capacità militare in ambito navale, tanto da includere tale obiettivo nella generale riorganizzazione delle forze armate del regno. Infatti, nel 1713 “il presidio della Sicilia constava di truppe piemontesi, savoiarde, svizzere, siciliane – 2.000 uomini – e includeva 1.000 marinai e galeotti, perché il Re aveva deciso di mettere in piedi una flotta degna di tale nome”.⁽²³⁾

Conseguentemente, furono stabilite anche norme per la costituenda forza navale del regno, nella quale prestavano servizio non solamente militari ma anche altre figure di cui si cercherà di tracciare i lineamenti.

Alcune considerazioni preliminari sul bando della Marina sabauda

La questione del regolamento della Marina sabauda costituisce poi un problema di non poca importanza.

Innanzitutto, riferendosi a un periodo compreso fra il 1764 e il 1772, altrove è affermato che: “Regolamenti particolari la marineria pare che non avesse: il servizio di bordo ordinato all’inglese come volle Atkins. Le voci di comando però, francesi”.⁽²⁴⁾ In effetti, il regolamento per le galere e i vascelli fu emanato nel 1717 ma, è bene ricordarlo, non si trattava di un regolamento per le operazioni di bordo vere e proprie, bensì di un regolamento di disciplina per il personale militare e non, durante il servizio a bordo e a terra.⁽²⁵⁾

Un termine di comparazione, sia pure leggermente sfalsato per l’arco temporale di riferimento, si può trovare nel volume di Markus Eder sulla disciplina nella Royal Navy durante la “Guerra dei sette anni”.

(22) V. Ilari, C. Paoletti, P. Crociani, *Bella Italia Militar* ..., cit., p. 85.

(23) C. Paoletti, *Capitani* ..., cit., p. 253.

(24) C. Randaccio, *Le marinerie militari italiane nei tempi moderni* ..., cit., p. 11.

(25) C. Paoletti, *Capitani* ..., cit., p. 254. Nel testo si parla di un regolamento emanato il 16 febbraio 1717; in realtà, il regolamento è del 26 febbraio 1717. È evidente che l’autore cita una data errata riferendosi a quella riportata da Corridore al termine della trascrizione del regolamento apparsa nel suo volume: F. Corridore, *Storia documentata della Marina sarda dal dominio spagnuolo al savoio (1479-1720)*, Sala Bolognese, Forni Editore, 1993, p. 201.

In particolare, nella recensione al lavoro di Eder, Clive Emsley sottolinea alcuni aspetti di interesse. Innanzitutto, è messo in luce un punto significativo: Eder prospetta una comparazione tra la giustizia in Marina e quella civile, o meglio, ordinaria.⁽²⁶⁾ La prima promana da un unico regolamento che contiene tutte le norme la cui violazione comporta una sanzione di tipo penale, a differenza della giustizia civile, i cui ordinamenti discendono da una moltitudine di norme. La Marina di sua maestà britannica ebbe un nuovo regolamento nel 1749 che subentrava a quello precedente del 1661; tuttavia la severità delle nuove norme era di gran lunga superiore a quella del testo normativo più vecchio.

Anche nel caso della Marina inglese la severità della sanzione, nella pratica quotidiana, dipendeva dall'equilibrio degli ufficiali che presiedevano la corte marziale piuttosto che dalla stretta aderenza alla norma.

Da tale lavoro emerge anche una differente applicazione delle pene, che mutava con il mutare della sede in cui era di base l'imbarcazione ove si commetteva la violazione. In effetti, sembrerebbe che la severità delle sanzioni previste dalla normativa della Marina costituisse un efficace deterrente, addirittura maggiore di quello previsto dalle norme penali ordinarie, sebbene resti ancora da chiedersi se una parte delle violazioni non fosse "sanzionata" già tra i marinai e i soldati che vivevano la vita di bordo piuttosto che portarla all'attenzione degli ufficiali.

Analogamente, e sia pure riferendosi a un periodo diverso ove oramai erano scomparsi dalle navi buonavoglia, forzati e schiavi, l'applicazione delle sanzioni avveniva in maniera piuttosto equilibrata fra soldati e marinai. In particolare, si ritiene che il capitano Christopher Atkins, nella seconda metà del XVIII secolo, non fosse particolarmente generoso nell'irrogare le sanzioni: si può citare nel 1765 la bastonatura di "una sentinella sorpresa addormentata al suo posto sull'albero maestro",⁽²⁷⁾ oppure, l'anno successivo, "tra i pochi puniti, un soldato che ha pris par le Cou un altro: spesso, ci fa sapere l'ottimo Atkins, tali risse nascono dal gioco e dal commercio delle razioni entrambi proibiti".⁽²⁸⁾ Nel 1767 invece, "nei primi 3 giorni di navigazione, si verifica più d'una volta il caso di marinai bastonati perché colpevoli nei confronti dei soldati, e di soldati puniti nello stesso modo perché rei verso i marinai: ciò

(26) M. Eder, *Crime and Punishment in the Royal Navy of the Seven Year's War, 1755-1763*, Aldershot (GB), Ashgate, 2004, recensito da Clive Emsley in "Crime, Histoire & Sociétés – Crime, History & Societies", 2004 vol. 8, n. 1, p. 118-120.

(27) P. Cau, *op. cit.*, e, in particolare, p. 51.

(28) *Ibidem*, p. 53.

serve, spiega Atkins, a mantenere la buona armonia tra i due settori degli uomini imbarcati”.⁽²⁹⁾ Infine, nel 1768, “un soldato convinto di furto è passé par les bretelles, e cioè sfila a passo almeno inizialmente regolare tra due schiere di commilitoni, ognuno dei quali gli infligge un colpo sulla schiena nuda con un pezzo della propria buffetteria”.⁽³⁰⁾

Per iniziare un’analisi del regolamento, si può osservare preliminarmente che esso è tracciato perfettamente secondo la linea politica di Vittorio Amedeo II: “Anche i suoi ministri, gli avvocati burocrati, che, a partire dalle Segreterie, controllavano ormai la macchina dello stato, non erano concepiti come confidenti, ma come funzionari che dovevano realizzare la sua volontà. Vittorio Amedeo II non aveva lasciato autonomie ai suoi fedeli servitori”.⁽³¹⁾

Da ciò si desume chiaramente che il testo promanava direttamente dalla volontà del sovrano e che coloro i quali lo avevano proposto non avevano fatto altro che seguire le disposizioni impartite da Vittorio Amedeo II. In tal caso, appare necessario avere chiara la funzione che il sovrano stesso aveva costruito per sé stesso, al fine di comprendere appieno il significato intrinseco ed estrinseco del regolamento in questione.

Un’altra questione interessante è data dalle espressioni linguistiche usate nel testo, una caratteristica del periodo. Già altrove è stata sottolineata, con riferimento al successore, il figlio Carlo Emanuele III, “una notevole incertezza linguistica [che] nasce probabilmente dal fatto che non era stato identificato un modello linguistico preciso sul quale costruire le prime basi della conoscenza verbale”.⁽³²⁾ In effetti, le difficoltà linguistiche non riguardavano solamente il giovane Carlo Emanuele, quanto piuttosto tutta l’organizzazione dello stato sabauda: “Durante l’esperienza di Vittorio Amedeo II, lo Stato sabauda era rimasto sul piano linguistico decisamente anfibio. Non a caso le Costituzioni erano scritte in francese e in italiano ..., l’incertezza linguistica di Carlo Emanuele riflette la vicenda più generale di una società che non aveva ancora compiuto una scelta per l’italianizzazione”.⁽³³⁾

Un successivo aspetto da rilevare in questa sede è la congruenza temporale dell’intervento del “re-legislatore” sul regolamento della Marina in

(29) *Ibidem*, p. 54.

(30) *Ibidem*, p. 57.

(31) G. Ricuperati, *Lo Stato sabauda nel Settecento - Dal trionfo delle burocrazie alla crisi di Antico Regime*, Torino, Utet Libreria, 2001, p. 5-6.

(32) *Ibidem*, p. 16.

(33) *Ibidem*, p. 18.

parallelo al diritto patrio.⁽³⁴⁾ Infatti, “Vittorio Amedeo II segue dal 1713 al 1723 la redazione di una nuova compilazione del diritto sabaudo, che semplifichi le norme e sveltisca la giustizia”.⁽³⁵⁾

Come è sottolineato più avanti, le disposizioni emanate nel 1717 costituivano un intervento di carattere provvisorio che, nelle intenzioni del sovrano, si sarebbe dovuto superare con un successivo testo normativo molto più ricco e completo, valido per tutto il personale militare e non che aveva a che fare con la Marina dell'epoca, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra. Il testo in questione, in ogni caso, non vide mai la luce.

Infine, la durata del regolamento. A quanto sembra il regolamento dovette rimanere in vigore per quasi un secolo, e sicuramente sino al 1765 seppure integrato da altre disposizioni.⁽³⁶⁾ Lo stato della ricerca non ha permesso ancora di stabilire se ebbe particolari modifiche e integrazioni nel corso della sua lunga vita. Tuttavia, altrove è già stato indicato che il testo normativo successivo si sarebbe dovuto identificare nel “Regolamento per la Regia Marina Militare, approvato con Regie Patenti del 16 gennaio 1816”.⁽³⁷⁾ In realtà, a chi scrive sembra che, seguendo il contenuto del testo normativo de quo, il testo successivo che abroga e sostituisce si possa individuare nel regio editto penale militare marittimo promulgato il 18 luglio 1826 da Carlo Felice.⁽³⁸⁾

Resta da precisare un aspetto: a prescindere da eventuali interventi normativi a modifica del regolamento del 1717, l'applicazione era demandata ai singoli comandanti. Nel caso del capitano Atkins, e quindi nella seconda metà

(34) Più in generale, si veda I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *Il Diritto patrio - Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI – XIX)*, Atti del Convegno internazionale, Alghero, 4-6 novembre 2004, Roma, Viella, 2006.

(35) G.S. Pene Vidari, “Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo”, in I. Birocchi e A. Mattone (a cura di), *Il Diritto patrio - Tra diritto ...*, cit., p. 207.

(36) P. Cau, *op. cit.*, p. 71 che fa riferimento a una *Mémoire instructif pour un Capitaine de Vaisseau*.

(37) Già ricordato in G. Boeri, P. Crociani, C. Paoletti, *Uniformi delle Marine Militari italiane nel Seicento e Settecento*, Roma, Stato Maggiore della Marina - V Reparto, 1995, p. 24. In realtà, le regie patenti del 16 gennaio 1816 fanno riferimento all'esecuzione del “Regolamento per l'amministrazione militare ed economica della Marina Reale”, *Raccolta degli atti del governo di S.M. il Re di Sardegna*, vol. terzo - *Dal 1° gennaio a tutto giugno 1816*, Torino, Tipografia Pignetti, 1843.

(38) Il testo è reperibile in *Leggi e regolamenti marittimi di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia di Giuseppe Favale, 1827 e, in particolare, alle p. 3-76.

del XVIII secolo, egli stesso proponeva “l'applicazione del sistema inglese per ciò che concerneva disciplina, servizio e buon ordine”.⁽³⁹⁾

Le sanzioni e i premi individuati nel bando

Dalla lettura degli articoli emerge immediatamente che non vi era sempre la determinatezza della pena, lasciando piena facoltà al consiglio di guerra di determinare il tipo di sanzione da irrogare.

Alcune sanzioni erano rivolte a tutto il personale senza distinzione, come ad esempio il passaggio al nemico, la codardia ecc. (art. 48-50 e anche 54-55). Una pena particolarmente cruenta che sembrerebbe essere stata rivolta a tutto il personale era il taglio della mano o del piede, sino alla morte con l'aggiunta della “pena del fuoco” nel caso in cui si fossero verificate profanazioni di reliquie, oggetti o immagini sacre (art. 7). Sarebbe stata irrogata la pena di morte “sopra il patibolo” per chi passava al servizio del nemico (art. 9).

La maggior parte delle pene doveva essere distinta a seconda che si trattasse di punizioni da irrogare a ufficiali o ad altri appartenenti, a qualsiasi titolo, alla Marina.⁽⁴⁰⁾ Per quanto riguarda gli ufficiali si passava dalla “grave correzione” irrogata dal comandante (art. 3) a quindici giorni a pane e acqua (art. 1), alla decurtazione di un mese di paga applicabile all'Ospedale, alla privazione dell'impiego, talvolta associata alla condanna a un anno di prigione (art. 4) sino alla pena di morte (art. 12 e 43), alla pena dell'arresto e sospensione della paga (art. 41); degradazione e pena di morte o degradazione e prigione (art. 47).

Per quanto riguarda invece il restante personale, tuttavia, è necessario distinguere i soldati e i marinai dalla “gente di remo” (come forzati, buonavoglia e schiavi). Una sanzione piuttosto modesta consisteva in quindici giorni a pane e acqua ex art. 1, per passare alle verghe (art. 2) o addirittura a pena arbitraria determinata dal consiglio di guerra. Resta il fatto che

(39) P. Cau, *op. cit.*, p. 71.

(40) Per quanto riguarda gli ufficiali, nel corso del testo si parla di “Ufficiali di marineria”, quindi sembra plausibile che da tali norme fossero esulati gli ufficiali di inquadramento del personale militare (come sottufficiali e soldati con funzioni di fanteria di Marina) probabilmente perché all'epoca non era previsto un imbarco; quest'ultimo doveva essere riservato unicamente al personale sopraindicato per il quale erano indicate valide le sanzioni alle mancanze indicate.

l'indeterminatezza della pena emerge chiaramente nell'art. 17, ove si parla di "pena grave, eziandio capitale, secondo l'esigenza de Casi".

I soldati disertori del reggimento destinato per la Marina erano ricordati specificatamente con una sanzione ad hoc, cinque anni di galera, mentre la diserzione al nemico, come già visto all'articolo 9 contemplava l'impiccagione, prevista anche per i sergenti in tutti i casi di diserzione (art. 22). Era prevista anche l'estrazione a sorte nel caso di più militari disertori (art. 26). Ciò, evidentemente, a fine "educativo" verso i soldati, con l'esercizio del potere di vita e di morte del sovrano.

La gente di remo riceveva sanzioni, invece, sulla base della categoria di appartenenza:

- gli schiavi, in genere cento bastonate (art. 31 e 32);
- il forzato a tempo, da uno a due anni di galera;
- il buonavoglia, da uno a tre anni di galera;
- il forzato a vita, cento bastonate o essere "frustato intorno alla galera" (art. 32).
- Per quanto riguarda l'algozino (aguzzino), le sanzioni erano differenti: dalla sostituzione al banco del fuggitivo in caso di fuga di gente da remo (art. 35),
- a un anno di galera (art. 37) o anche dieci scudi di multa (art. 38).
- Infine, per un individuo "non arrolato" la sanzione poteva consistere, ad esempio, in "tre tratti di corda" (art. 27), venti scudi d'oro d'ammenda e un tratto di corda in caso di recidiva (art. 62).

Per quanto riguarda la parte premiale del bando, la denuncia per i tentativi di fuga comportava in premio la grazia di un anno di galera e, se condannato (a vita), la possibilità di domandarla per altri (art. 33); allo stesso modo nel caso di furto o di tentativi di furto di materiale di bordo come vele, remi, sartame, gomene e via dicendo, la denuncia sarebbe stata ricompensata con venti scudi di premio ritenuti direttamente dall'autore del delitto (art. 78).

Inoltre, la denuncia della discesa d'acqua nella dispensa avrebbe comportato la riduzione di un anno di galera per i forzati, la libertà per i buonavoglia insieme a quindici scudi e, per i forzati a vita, la possibilità di domandare la grazia di un anno per un'altra persona.

I buonavoglia avrebbero potuto essere posti in "licenza assoluta" dal comandante generale della squadra dopo dieci anni continui di servizio (art. 84).

Incarichi, ruoli e figure della Marina nel regolamento

La galera costituiva un'imbarcazione sulla quale brulicava la vita. Sono numerose le figure che si possono individuare attraverso il regolamento del 1717 e, a titolo orientativo, se ne dà una descrizione per facilitare la comprensione del testo normativo.

In particolare:

- Auditore di guerra e vice auditore di guerra della Marina: rappresentavano i vertici della giustizia militare. In particolare, il vice auditore si occupava unicamente della Marina;
- Capo commissario e commissario di Marina: si potrebbero definire funzionari civili dell'amministrazione della guerra che si occupavano di funzioni amministrative, contabili e di controllo. La militarizzazione di tali funzioni avvenne solamente alla fine del XIX secolo;⁽⁴¹⁾
- Comandante generale della squadra delle galere o squadre di vascelli: il vertice imbarcato della Marina dei Savoia;
- Capitano della galera (art. 28): si trattava della figura più importante della nave e aveva la responsabilità della nave e degli uomini;⁽⁴²⁾
- Ufficiali di marineria, ma anche, capitani, luogotenenti, sottotenenti e altri ufficiali di vascello e galere e "gli Ufficiali delle truppe" (art. 56). Nella categoria degli ufficiali di marineria, si ritiene che possano essere inseriti anche i Comiti principali, Comiti di Mezzania, e sottocomiti: il comito "si occupava di tutte le manovre a vela, e verificava la navigazione della galera nella parte poppiera"; il comito di mezzania "si occupava delle manovre della parte centrale della galera; "il sottocomito aiutava il comito";⁽⁴³⁾
- Gente di capo: è un'espressione riferita agli ufficiali, sottufficiali e marinai per distinguerli generalmente dalla gente di remo, composta da schiavi, forzati e buonavoglia;
- Chirurgo: responsabile della salute di tutto il personale che si trovava a bordo della nave;⁽⁴⁴⁾

(41) *Enciclopedia Militare*, 5 vol., vol. III, p. 156 sg.

(42) L. Lo Basso, "La Marina da guerra di casa Savoia durante il Settecento", *Bollettino d'Archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare*, dicembre 2000, p. 147-178 e, in particolare, p. 160.

(43) *Ibidem*, p. 161.

(44) *Loc. cit.*

Bandiera colonnella del Reggimento della Marina.



- capo timoniere: era un membro della “gente di capo” ed era responsabile delle manovre al timone;
- patrone: il proprietario dell’imbarcazione. In generale, con tale nome si fa riferimento al proprietario di un’imbarcazione da pesca che si occupava anche di condurla;
- scrivani (categoria in cui si possono ricomprendere anche i sottoscrivani di galere, gli scalchi e pagliolieri e gli scrivanelli): il primo “aveva in carico e distribuiva i viveri e il vestiario alla ciurma, teneva la contabilità”,⁽⁴⁵⁾ mentre il sottoscrivano coadiuvava lo scrivano nella contabilità;
- bassi ufficiali: antico modo di definire i sottufficiali. Nel testo si parla anche di sergenti;
- forriere (ma si parla anche del “servitore del suo padrone” all’art. 23): per quanto riguarda i “forrieri” si possono intendere genericamente gli attendenti degli ufficiali;⁽⁴⁶⁾
- soldati (ma si citano anche tamburi, pifferi e hau[t]bois). Per quanto riguarda i soldati il riferimento è al personale dei reparti che dovevano essere imbarcati con servizio a bordo delle navi. In tal caso si può fare riferimento al reggimento “La Marina” o alle compagnie delle galere e ai reparti che successivamente si sono succeduti negli imbarchi;
- marinari: tutto il personale di grado basso che si occupa di condurre le manovre necessari alle vele e alla nave in genere per assicurare la più corretta navigazione.

Gli schiavi, forzati e buonavoglia rappresentavano anche la categoria dei “remerei del banco”:

(45) *Loc. cit.*

(46) P. Cau, *Le prime navi ...*, cit., p. 72.

Capitano delle fregate, 1794.

- schiavi: generalmente catturati nel corso di operazioni navali, in guerre di corsa;⁽⁴⁷⁾
- forzati: rappresentavano una parte consistente della ciurma. In generale erano tratti da coloro i quali erano stati condannati alla galera. Inizialmente inviati presso il bagno di Villafranca, erano poi imbarcati a bordo delle galere sulle quali prestavano servizio, nella speranza della grazia, di una riduzione di pena o di qualche altro evento che potesse restituirgli la libertà;⁽⁴⁸⁾
- buonavoglia: “volontari a cui durante i combattimenti era concesso usare le armi”.⁽⁴⁹⁾ In realtà, trattandosi di individui che accettavano un contratto di impiego dietro corresponsione di un debito verso chi arruolava, in modo tale da non potersi svincolare né dal contratto, né dal datore di lavoro (privato o istituzionale che fosse);⁽⁵⁰⁾
- algozini di galera: “custodiva la ciurma, la ispezionava tre volte per notte”.⁽⁵¹⁾ Nel testo si citano anche Prevosti, algozini, archieri e sbirotti (art. 17), con riferimento però non tanto al personale della Marina quanto piuttosto a esecutori di giustizia che dovevano eseguire la cattura di individui ritenuti responsabili di uno o più reati.



(47) L. Lo Basso, “Reclutamento dei galeotti e gestione dell’armata ottomana tra XVI e XVII secolo”, relazione al Convegno Internazionale *Le armi del Sovrano*, Roma, 2001, sia pure con riferimento alla Marina turca.

(48) L. Lo Basso, *La Marina da guerra di casa Savoia ...*, cit., p. 165.

(49) C. Ferrante, “Le istituzioni militari del Regnum Sardiniae ...”, cit., p. 21.

(50) L. Lo Basso, *Gli Asentisti del re. L’esercizio privato della guerra nelle strategie economiche dei Genovesi (1528-1716)*, in *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)* a cura di Rossella Cancila, 2007, t. II, p. 413.

(51) L. Lo Basso, *La Marina da guerra di casa Savoia ...*, cit., p. 161.

Granatiere delle fregate, 1794.

Con il termine di “altro impiegato al servizio delli sudetti Vascelli” (art. 28) s’intendeva ogni altra persona che svolgeva servizio a bordo delle imbarcazioni dei Savoia, senza per questo escludere il personale civile che vi prestava servizio, come ad esempio lo scrivano.

Per quanto riguarda, infine, le donne si deve fare riferimento al divieto assoluto per “la gente da remo” oltre che per il restante personale di imbarcare a bordo delle navi le donne. Si può ritenere che ove vi fosse stata l’autorizzazione del supremo comandante della Marina ciò sarebbe potuto accadere, ma resta da verificare quale donna e per quali ragioni potesse imbarcarsi.

Il commento al bando (regolamento) del 1717

Il testo del regolamento e del successivo ordine del 1728 relativo alla nomina dei membri dei consigli di guerra è contenuto in un volume consultato presso l’Archivio di Stato di Torino, fondo *Ministero della Guerra, Antico Regime (1560-1798)*, *Uditorato generale di Guerra* (ma si trova indicato anche come *Auditorato*), bandi e regolamenti per i forzati, aguzzini e palafrenieri.⁽⁵²⁾

Il volume è stato composto da differenti disposizioni normative trascritte e raccolte nel corso del tempo. Di ciò se ne ha contezza dalle differenti dimensioni dei vari testi e dalla grafia utilizzata. In ogni caso, il medesimo volume riporta testi normativi che spaziano in un arco temporale estremamente lungo, con la datazione compresa tra gli anni 1717-1843.



(52) C. Ferrante, “Le istituzioni militari del Regnum Sardiniae ...”, cit., p. 23 indica la presenza del regolamento anche presso l’Archivio di Stato di Cagliari nonché la pubblicazione del medesimo in F. Corridore, *Storia documentata ...*, cit.

Comandante e guardiamarina.

Lo scritto, composto da un'introduzione e ottantasette articoli, fu promulgato il 26 febbraio 1717. Nell'introduzione si fa esplicito riferimento alla necessità di emanare "una particolare costituzione militare" relativa alla disciplina di tutto il personale imbarcato; in attesa di tale intervento normativo, provvisoriamente, il sovrano promulgava tale regolamento da applicarsi a tutti gli ufficiali, sottufficiali, soldati, marinai e al restante personale in servizio su vascelli e galere del regno. Quindi, le disposizioni ivi riportate avevano valore per tutti coloro che erano stati indicati; conseguentemente, almeno formalmente tali disposizioni sarebbero state messe a conoscenza del personale.

Si badi poi all'organizzazione del regolamento. Da un'analisi sommaria sembrerebbe difficile individuare categorie ove restringere la casistica da sanzionare, tanto da far apparire il medesimo come una mera elencazione di comportamenti e mancanze da punire. In alcuni casi (come ad esempio l'articolo 21) non vi è certezza della pena, lasciando la sanzione all'arbitrio del comandante.

I caratteri del regolamento sono molteplici. Si è già dichiarato che si tratta di una serie di comportamenti con l'indicazione, più o meno certa, della punizione da irrogare. In realtà, a ben vedere, è possibile tentare una classificazione di tali comportamenti cercando di individuare aspetti di omogeneità e coerenza.

Le categorie individuate sono rivolte a punire violazioni in materia di:

- religione;
- passaggio o intelligenza con il nemico;
- evasione o turbamento delle operazioni di svolgimento di esecuzioni o irrogazione di sanzioni;



- duelli e risse;
- rapporti con personale imbarcato su navi straniere;
- diserzione;
- impiego di schiavi, forzati e buonavoglia;
- disobbedienza;
- comportamenti contro la disciplina, contro il decoro del militare e in violazione di doveri attinenti alla dipendenza gerarchica;
- servizio di sentinella, vedetta o guardia;
- devastazioni commesse da militari;
- prescrizioni in tema di sicurezza di aree pericolose, a rischio d'incendio e distruzione;
- illecita vendita di oggetti di vestiario, equipaggiamenti, armi e munizioni;
- divieto di vendere razioni da parte di personale della ciurma;
- sottrazione di cibo senza autorizzazione;
- disposizioni relative al porto delle armi fuori dalle normali attività di servizio;
- obbligo di pernottare a bordo delle navi durante il periodo di navigazione;
- abusi in tema di fruizione di licenza per gli ufficiali;
- divieto di sostituzione tra ufficiali per i servizi comandati di guardia o simili;
- doveri durante il servizio di guardia;
- divieto di imbarco di donne a bordo delle navi;
- furti, sottrazioni e vendite non autorizzate di oggetti dello stato;
- divieto in capo agli ufficiali di maltrattare il personale civile alle dipendenze degli scrivani;
- divieto di imbarcare mercanzie senza autorizzazione e senza pagamento dei dazi previsti;
- divieto al personale non militare e agli ufficiali di marineria di introdurre acqua in dispensa;

Inoltre, vi erano anche disposizioni relative alla facoltà assegnata al comandante generale della squadra delle galere di disimpegnare definitivamente i buonavoglia al termine di dieci anni di servizio.

Infine, vi erano disposizioni relative all'ordine d'anzianità.

Per approfondire nel dettaglio le disposizioni contenute nel regolamento si può seguire, in linea di principio, l'ordine degli articoli.

Marinaio, 1794.

I primi otto articoli erano riservati alla religione. In particolare, si tratta di rilevare un aspetto: la scelta di porre nei primi articoli tali azioni o atteggiamenti evidenzia la gravità dell'atto commesso e il rilievo della violazione agli occhi dell'autore del testo come del promulgatore.

Innanzitutto, si devono individuare i soggetti verso cui trovavano applicazione i vari articoli. L'articolo 1 era valido per tutto il personale imbarcato. Si parla espressamente di "Bassi Ufficiali, Soldati, Ufficiali di marineria, Marinari e simili persone servienti" i quali sarebbero stati tutti puniti con quindici giorni a pane ed acqua nel caso in cui si fossero resi responsabili di "bestemmie, ed imprecazioni contro l'onore, e la riverenza dovuta alla Maestà di Dio, alla B.ma Vergine ed a Santi". Ciò consente di considerare anche un altro aspetto: seguendo l'elencazione del personale riportata nell'articolo, sembrerebbe emergere una distinzione tra gli ufficiali del reparto "di fanteria di Marina" e quelli "di marineria"; verosimilmente i primi, come già detto in precedenza, non si imbarcavano mentre si occupavano della gestione del reparto a terra, al contrario dei secondi che governavano la nave. Ciò impone anche una seconda valutazione, ovvero la dipendenza gerarchica dei sottufficiali e soldati armati una volta imbarcati. Essi dipendevano direttamente dal comandante dell'imbarcazione su cui prestavano servizio.

Secondo quanto già emerso in altra sede,⁽⁵³⁾ erano sorte alcune difficoltà sulla dipendenza gerarchica dei reparti di fanteria a bordo delle navi del regno,



(53) F. Carbone, "Le quattro Compagnie delle Galere ...", cit. e, in particolare, p. 222.

poiché i soldati accettavano ordini solamente dai propri ufficiali, tanto che si rese necessario, almeno in epoca successiva, prevedere che i soldati delle quattro compagnie delle galere “avrebbero preso imbarco a turno, ma senza ufficiali propri, in modo da rimanere alla diretta dipendenza di quelli di bordo”.⁽⁵⁴⁾

Gli articoli 2 e 5 erano riservati al personale, con l'esclusione degli ufficiali, per i quali trovavano espressa applicazione i successivi articoli 3 e 4. L'art. 6 sembra avere valenza per tutti. Gli ultimi due di questa categoria (7 e 8), sempre afferenti alle infrazioni in materia religiosa, erano dedicati alla violazione d'immagini e oggetti sacri, e all'ingresso non autorizzato in monasteri ove vi fosse stato personale religioso femminile in regime claustrale.

La bestemmia, in linea generale, nel caso di recidiva (in privato) o se fosse detta in pubblico, avrebbe comportato la sanzione delle verghe; nel caso di un ulteriore caso di recidiva, la pena sarebbe stata determinata dal Consiglio di guerra “ad arbitrio” (art. 2). Ove le bestemmie fossero state atroci, la sanzione sarebbe stata graduale: una prima volta con verghe, mentre successive violazioni sarebbero state castigate “con pene più gravi” (art. 5). La stessa gradualità delle pene era stata prevista per gli ufficiali, per cui con una prima bestemmia l'ufficiale avrebbe ricevuto una “grave correzione” dal comandante, mentre negli stessi casi di recidiva sopra riportati, l'ufficiale avrebbe perduto un mese di paga “applicabile all'Ospedale”; l'*estrema ratio* corrispondeva alla privazione dell'impiego (art. 3). Nel caso in cui l'ufficiale si fosse macchiato del reato “di bestemmia atroce”, avrebbe subito una prima volta due mesi di prigione con la perdita delle “paghe applicabili all'ospedale”; nel caso di comportamenti recidivanti la sanzione sarebbe stata la privazione dell'impiego e un anno di prigione (art. 4). Infine, colui che avesse proferito la bestemmia – sembrerebbe senza distinzione di grado – avrebbe dovuto fare pubblica ammenda ritrattando secondo le determinazioni assunte dal consiglio di guerra (art. 6).

Ove si fosse verificato il “dispregio delle Sacre” immagini, reliquie o vasi sacri sarebbe stato possibile condannare il colpevole al taglio della mano o del piede in aggiunta alla “pena del fuoco” nei casi più gravi (art. 7). In tale articolo non si individuava in maniera chiara la categoria di personale sottoposto alla sanzione, pertanto sembrerebbe potersi ritenere che fosse valido per tutti, senza distinzioni.

(54) N. Brancaccio, *L'esercito del vecchio Piemonte (1560-1859) - Sunti storici dei principali corpi*, Roma, Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della Guerra, 1922, p. 293.

Una seconda categoria di violazioni è contenuta negli articoli dal 9 al 12, riservati al passaggio o all'intelligenza con il nemico. In linea generale, si deve osservare che tali articoli erano rivolti a tutto il personale senza distinzioni. Il solo articolo 12 riportava le categorie di "Ufficiale, Soldato od altro impiegato" a bordo della flotta. Si tratta di quattro differenti ipotesi (art. 9) tutte sanzionate severamente. Innanzitutto, il passaggio al nemico avrebbe ricevuto la sanzione più dura: il patibolo. In ciò si può intravedere la funzione del sovrano quale detentore del potere assoluto di vita e di morte dei propri sudditi.

Osservando i restanti tre articoli, in ordine sulla base della severità delle pene, la pena di morte avrebbe colpito sia chi si fosse reso dolosamente responsabile della fuga di un'imbarcazione nemica (art. 11), individuando un comportamento quale la codardia in faccia al nemico, e sia tutto il personale senza eccezioni che "con parole, con lettere, o viglietti" avesse spinto alla disobbedienza dei superiori per unirsi al nemico o prestare assistenza o, ancora, chi informato di comportamenti di tale gravità non avesse avvisato il proprio superiore (art. 12). Minore gravità sembra rivestisse la previsione dell'articolo 10, la cui sanzione variava: pena corporale estensibile sino alla morte ad arbitrio del consiglio di guerra con l'accusa di "essersi ritirato dal servizio" per chi, prigioniero del nemico e sottoposto a scambio o riscatto, anziché tornare nei regi stati sarebbe rimasto a servire il nemico o si fosse recato in un paese neutrale.

Una diversa problematica era sottesa negli articoli 13 e 14, e rispondeva a esigenze contrapposte: da una parte la tutela della più ferrea disciplina, e dall'altra la necessità di garantire un filo diretto fra soldati e comandante o verso gli ufficiali superiori in caso di mancata retribuzione o cattiva qualità (o peso difforme) di pane, cibo e uniformi. Tali ultime "modeste doglianze" potevano essere presentate "in privato" dal singolo militare in modo da consentire un intervento risolutore. Il mancato risolvimento di tali problemi da parte degli ufficiali avrebbe ricevuto come sanzione una sospensione "per un mese dal loro impiego" e l'obbligo di risarcimento dei danni una prima volta, mentre l'ufficiale avrebbe perso l'impiego in caso di recidiva (art. 13).

L'articolo successivo proibiva di presentare lamentele verso un superiore da parte del soldato "sotto le armi, o in fazione". Tuttavia, lo stesso articolo riconosceva l'opportunità, per un militare che avesse avuto qualche vicenda di particolare importanza da riportare immediatamente ai suoi superiori, di potersi indirizzare "modestamente dal Comandante, e parlargli in disparte per informarlo di quanto occorre" (art. 14).

I tre articoli successivi (15-17) erano dedicati alle misure sanzionatorie da prendere nel corso di esecuzioni, nei rapporti con gli esecutori di giustizia sia militare sia civile, e nel caso di fuga di persone condannate o in attesa di giudizio. Tenendo in conto la severità delle sanzioni, l'articolo 15 prevedeva una "pena di cinque anni di Galera, ed anche della morte naturale", ove si fossero verificate violenze per estrarre condannati o detenuti dalle carceri, dalle mani degli incaricati di giustizia o anche semplicemente nel caso in cui si fosse gridato per chiedere la concessione della grazia durante "esecuzione o castigo militare". Si può ben comprendere come richieste di grazia urlate prima o durante l'esecuzione o il sanzionamento della punizione avrebbero potuto minare la disciplina interna del reparto o della nave. Contestualmente, la previsione di un articolo (14) che prevedeva una pena in caso di favoreggiamento in caso di evasione da carceri o dalla custodia delle figure responsabili della detenzione lascerebbe intendere che tali azioni non dovevano essere affatto rare.⁽⁵⁵⁾

Gli articoli dal 18 al 20 erano stati destinati a regolare le sanzioni relative ai duelli e ai passaggi alle vie di fatto fra personale. Per il semplice "contrastare, o battersi" a bordo delle imbarcazioni o alla vista dello stendardo la sanzione per il personale di bassa forza e assimilato era la morte se il fatto era accaduto sulla nave, e si riduceva a dieci anni nell'altro caso. Per gli ufficiali, invece, la sanzione consisteva in cinque anni di arresto o di prigionia in un castello "secondo la qualità delle persone, e circostanze del caso". Inoltre, seguiva un'attenta elencazione delle armi, con la conclusione che si doveva comprendere comunque ogni "altra sorte d'armi di ferro, o da fuoco" (art. 18). Nel caso di ferimenti vi sarebbe stato un obbligo chiaramente enunciato in carico al chirurgo d'informare il capitano con una sanzione di "scuti 30" in caso di inadempimento. Se invece l'inadempimento fosse stata commessa dagli individui che sedevano al banco remieri, oltre a un anno in più di remo, avrebbero ricevuto anche "cento bastonate ripartitamente in due giorni" (art. 19). Infine, l'articolo 20 prevedeva la pena delle bastonate per "schiaffi, pugni, o calci fra soldati, Marinari, e servienti sudetti".

(55) A titolo esemplificativo si rimanda a C. Desogus Zuncheddu, L. Suergiu Caredda, *Processi e sentenze del Regio Consiglio Selargius 1700-1800*, Dolianuova, (CA), Edizioni Grafica del Parteolla, 2008, p. 13-15.

Un solo articolo (il 21) era rivolto ai rapporti da mantenere con il personale che era imbarcato su navi straniere stazionate nei porti o nel caso li avessero incontrati nelle piazze o nelle botteghe. In questo caso, l'articolo individuava quale potenziale autore il "Marinaro, od altra persona di Vascello, o Galera". La sanzione consisteva nella privazione d'un anno di paga la prima volta, per subire la "privazione dell'impiego per la seconda, oltre altra pena arbitraria".

La diserzione assorbiva ben otto articoli, compresi tra il 22 e il 30, nel tentativo di restringere quanto più possibile le lacune in materia.

In effetti, s'individuavano i soggetti attivi della violazione in molteplici categorie di uomini al servizio del sovrano, comprendendo non solo gli "Ufficiali di marineria, e marinari", com'era comprensibile, ma anche "tutti li soldati arrolati nel Reggimento destinato per la marina, Tamburri, Piffari, et Hau[t]bois". Ciò accomuna evidentemente i soldati di quest'ultimo reggimento alla disciplina della Marina, distinguendoli in ciò da quelli dei rimanenti reggimenti al servizio di Vittorio Amedeo II. In ogni caso, la sanzione prevista per i soldati del reggimento consisteva nel "passare per le armi", mentre per il restante personale in cinque anni di galera. Nel caso di passaggio al nemico la sanzione sarebbe stata l'impiccagione, sanzione riservata ai "sargenti" a prescindere dalle modalità di diserzione, ovvero quella propria o quella "al nemico" (art. 22). Inoltre, i "soldati, Ufficiali di Marineria, e Marinari" nel caso in cui fossero stati trovati a più di due miglia dalle imbarcazioni senza alcuna autorizzazione sarebbero stati considerati disertori, incorrendo nelle pene sopraindicate. Gli stessi sarebbero stati considerati nella medesima posizione nel caso in cui, benché all'interno di tali limiti, si fosse potuto ipotizzare la diserzione sulla base di "giustificazioni sufficienti" (art. 24).

Le sanzioni per i disertori non ancora maggiorenni (per l'epoca) erano comunque graduate: per i diciottenni la pena sarebbe stata comunque al pari degli altri, senza alcuna riduzione. Chi aveva l'età compresa tra i 16 e i 18 anni avrebbe subito tre anni di galera, mentre i minori di 16 anni sarebbero stati costretti "a passare per le verghe" (art. 25).

Nel caso di cattura di più disertori si sarebbe tirato a sorte per individuare chi avrebbe dovuto subire la pena: se i catturati fossero stati due, uno solo avrebbe subito la condanna, ma sarebbero stati entrambi uccisi nel caso in cui "uno d'essi fosse escluso dal beneficio della sorte"; ogni tre, uno solo avrebbe subito la condanna; se in numero compreso fra tre e sei si sarebbe tirato a sorte individuando solo uno di essi che avrebbe ricevuto la

sanzione. Nel caso di sei, sarebbe toccato a due disertori pagare per la violazione (art. 26).

Il fomentatore della diserzione, se avesse partecipato all'azione, sarebbe stato escluso dal sorteggio e condannato a morte; se non avesse disertato avrebbe ricevuto comunque cinque anni di galera, mentre se si fosse trattato di un individuo "non arrolato" la punizione sarebbe stata "tre tratti di corda" (art. 27).

È interessante osservare altri tre articoli che confluirono nella categoria della diserzione del personale ma che, a parere di chi scrive, non si possono completamente inquadrare in tale genere. Un articolo innanzitutto era riservato al "forriere arrolato", il quale abbandonando l'ufficiale senza alcuna autorizzazione avrebbe ricevuto due mesi di carcere, pena che saliva a un anno di galera in caso di fuga durante il periodo di navigazione. Inoltre, il domestico che avesse lasciato l'ufficiale "in terra ... ne mesi di campagna" senza giusta causa, e che questa fosse stata riconosciuta come tale dal comandante sarebbe stato passato per le verghe (art. 23). Un altro articolo proibiva esplicitamente ai soldati e a ogni "altro impiegato al servizio" a bordo di vascelli e galere di poter transitare dal servizio imbarcato a quello a terra senza "licenza in scritto". La sanzione per i soldati era la vita, mentre per i rimanenti era il carcere "o altra, arbitraria" (art. 28). Un'altra norma che non appare coerente con il *genus* della diserzione era contenuta nell'art. 29 che prevedeva le vergate nel caso in cui all'atto dell'arruolamento si fosse mentito nel dichiarare nome, cognome, paese d'origine, età e nome del padre.

Infine, la norma finale in tema di diserzione prevedeva la possibilità che il militare o il civile in servizio a bordo delle navi potesse abbandonare il servizio e quindi disertare, per cercare di evitare una sanzione minore. In tal caso, il Consiglio di guerra avrebbe provveduto a sanzionarlo per la mancanza commessa, prescrivendo però che se non si fosse presentato nuovamente entro il termine di tre mesi dall'intimazione contenuto nella sentenza stessa del consiglio sarebbe stato giudicato anche disertore. Infine, se si fossero raccolti sufficienti elementi indiziari da far presumere che il soldato avesse commesso reati per potersi assentare dal servizio, egli avrebbe ricevuto una condanna pari alla sommatoria delle condanne per più violazioni ascritte (art. 30).

La questione degli schiavi, dei forzati e dei buonavoglia era particolarmente sentita se il testo includeva ben dieci articoli su di questi. In particolare, cinque articoli (dal 31 al 35) davano disposizioni circa i comportamenti di schiavi, forzati e buonavoglia, prevedendo anche le sanzioni per gli "algozini di galera" nel caso di omissioni. Altri cinque articoli (dal 36 al

40) erano comunque dedicati a schiavi, forzati e buonavoglia, prevedendo casi di uso arbitrario dei medesimi o di violazione delle disposizioni impartite a proposito.

Le sanzioni variavano a seconda della qualità dei soggetti attivi. Per tutte le categorie la prima mancanza nell'ambito "disciplinare" del tentativo di fuga (art. 31) prevedeva cento bastonate suddivise in due giorni, ma lo schiavo avrebbe ricevuto la medesima sanzione nel caso di tentativo di forzare i ferri (art. 32). Nel caso di un secondo tentativo, lo schiavo avrebbe ricevuto bastonate "ad arbitrio del Comandante la squadra", mentre il forzato avrebbe ricevuto due anni di galera e il buonavoglia tre. Ove questi ultimi due fossero stati trovati con i ferri rotti o limati la sanzione sarebbe stata un anno di galera, mentre il forzato a vita sarebbe stato "frustato intorno alla galera" (art. 32).

Gli altri due articoli prevedevano sanzioni per coloro che erano al banco vicino o a fianco di chi tentava la fuga. In questo caso, sanzioni e premi si confondevano poiché, per il semplice avviso del tentativo di limare le catene, chi avesse dato l'allarme avrebbe ricevuto la riduzione (grazia) di un anno di galera ma, nel caso in cui non si fosse trattato di un condannato, avrebbe comunque potuto chiederla per un altro rematore (art. 33). I rematori del banco (o di due banchi) vicino a chi avesse tentato la fuga avrebbero dovuto informare prontamente dei tentativi. La sanzione a carico di questi sarebbe stata, per i forzati a vita cento bastonate; per i rimanenti forzati e i buonavoglia la pena consisteva in un anno di galera. Ciò nel caso in cui la fuga fosse avvenuta da bordo della nave, mentre nel caso in cui il tentativo, riuscito o meno, fosse avvenuto a terra, la responsabilità sarebbe stata attribuita a chi avesse autorizzato la discesa da bordo della nave (art. 34). A questo punto, l'incombenza di rispondere della corretta tenuta dei ferri e delle catene era completamente a carico degli "Algozini di Galera", che avrebbero dovuto procedere alla "revista della ciurma" giornaliera controllando effettivamente tutti i ferri. In caso di mancata rivista e fuga conseguente, gli stessi algozini avrebbero sostituito i fuggitivi (art. 35).

Successivamente, il bando proseguiva con gli articoli che punivano l'improprio impiego di "schiavi, forzati, o buonavoglia" per servizi svolti presso le private abitazioni senza alcuna autorizzazione da parte del comandante della squadra, che le avrebbe potute concedere sia pure per tempi limitati. La sanzione prevista sarebbe stata la "privazione dell'impiego, ed altra arbitraria" per il semplice impiego non autorizzato. In caso poi di fuga del personale indicato, colui il quale li avesse avuti in uso si sarebbe dovuto far

carico del risarcimento del danno subito mentre, nel solo caso del buonavoglia, quest'ultimo sarebbe stato condannato a un anno di galera (art. 36).

Una norma regolamentare di servizio prevedeva che tutti i forzati sarebbero dovuti rimanere fermi ciascuno al proprio banco con il vestito e la "camisia" per essere evidentemente identificati come tali, proibendo loro di togliersi i ferri per qualsiasi motivo o di andare presso la parte della galera ove si trovavano gli "scrivani, comiti ed altri" per i quali era fatto espresso divieto di impiegare "Turchi, e schiavi". L'assenza dei ferri avrebbe comportato per l'ufficiale responsabile la perdita di due mesi di paga, mentre ove il responsabile fosse stato "l'algozino, od altro basso Ufficiale" la sanzione corrispondeva a un anno di galera oltre al rischio di sostituire il forzato che fosse riuscito nella fuga (art. 37). Nel caso in cui fosse stato necessario far sbarcare per lavori a terra i forzati, questi dovevano essere ferrati a due a due per evitare la loro fuga, evitando anche che potessero andare sciolti in città "senza contrasegno della loro servitù". In ogni caso, era espressamente vietato il loro impiego nelle campagne; in questo caso, l'algozino si sarebbe visto decurtare la paga di dieci scudi, mentre lo schiavo avrebbe ricevuto cento bastonate suddivise, come al solito, in due giornate (art. 38). Era altresì vietato che i forzati e i buonavoglia potessero scendere dalle galere se non in caso di precise disposizioni (art. 39).

L'ultimo articolo riservato a queste categorie di persone imbarcate sulle galere limitava l'azione dei "comiti principali, comiti di mezzania, e sottocomiti" nelle sanzioni, autorizzandoli unicamente all'uso "del cerchio", mentre era riservato al solo "Comite reale di servirsi della canna d'india", senza superare le sanzioni già previste, infliggendole "nel banco, e non in corsia" (art. 40).

Gli articoli compresi dal 41 al 50 affrontavano un argomento particolarmente importante: la disobbedienza. Anche in questo caso, sembra significativo mettere in evidenza che il numero particolarmente elevato di indicazioni riportate sembra voler classificare tutti i comportamenti che potevano dare luogo a violazioni significative come di seguito si indica. Inoltre, per quanto riguarda l'insieme delle mancanze, sebbene si rivolgano a tutto il personale imbarcato, sembra che si possa riferire più direttamente agli ufficiali. Nel caso di "disobbedienza di quelli obbligati a compiere al ufficio loro" si può supporre un'applicazione della norma rivolta a tutto il personale in senso più generale, con la previsione dell'arresto e della sospensione delle paghe per gli ufficiali nonché dei "castighi militari, eziandio con pene corporali" in relazione alla singola fattispecie e nel caso di una "disobbedienza formale" (art. 41).

Già per quanto si può osservare successivamente, si sancivano indifferentemente divieti e disobbedienze nel caso di combattimenti, assalti, ritirate e altre circostanze simili, con la pena di morte o, nel caso che il consiglio di guerra avesse determinato diversamente, con pene minori “secondo l’occasione, e circostanze del caso, e qualità della persona” (art. 42).

Una serie di articoli poi era riservata alle mancanze (e alle sanzioni collegate) commesse dagli ufficiali comandanti. I primi due articoli erano strettamente connessi. Si prevedeva, innanzitutto, che se un comandante avesse attaccato un’imbarcazione nemica nonostante un divieto e anche di fronte al buon esito dell’azione, avrebbe dovuto essere condannato a morte “per cagione di mal esempio”, fatta salva qualche eccezione di causa maggiore (in qualche caso forzato) e prevedendo la possibilità che il consiglio di guerra potesse decidere di mutare la pena (art. 43). Inoltre, tale ufficiale, ove avesse disobbedito agli ordini ricevuti, si sarebbe dovuto presentare immediatamente dinanzi al consiglio per rispondere della disobbedienza (art. 44). In tal caso, giova precisare che non erano state previste sanzioni nel caso in cui l’ufficiale non si fosse presentato. L’ultimo articolo riservato ai comandanti d’imbarcazione puniva il comportamento contrario, ovvero, nel caso in cui ricevuto l’ordine di attaccare questi si fossero resi responsabili di codardia, sarebbero stati degradati e puniti con la morte. Infine, ove avessero incontrato un bastimento nemico, in assenza di ordini, e quindi agendo di iniziativa, non si fossero posti all’attacco di tale imbarcazione sempre per codardia, sarebbero stati sanzionati con la degradazione e la condanna “ad una pena ad arbitrio del Consiglio di guerra” (art. 47). In tale sottocategoria di comportamenti contrari alla disciplina militare a bordo dei bastimenti sabaudi ciò che sembra emergere particolarmente non è tanto l’atto di codardia quanto piuttosto la disobbedienza agli ordini ricevuti, a prescindere dal risultato operativo conseguito o meno. Come conseguenza della disobbedienza agli ordini ricevuti anche gli ufficiali subordinati al comandante (art. 45) che avessero dato il loro favorevole orientamento al proprio superiore sarebbero stati puniti “con pena proporzionata” a quelle previste dal precedente articolo 43.

I rimanenti articoli (46, 48, 49 e 50) erano rivolti a tutto il personale. Dovevano essere puniti severamente come riportato negli articoli 48 e 49, entrambi con la pena di morte, anche altri comportamenti, come il semplice fatto di fuggire di fronte alla vista del nemico o lo stesso fatto di gridare “noi siamo perduti” (art. 48) oppure abbandonare il superiore nel conflitto, o non difenderlo (art. 49).

La pena capitale “ad arbitrio” era riservata anche a chi avesse dimostrato codardia fingendosi malato o cercando un nascondiglio, o gettando le armi o le munizioni o ancora cercando il pretesto di assistere i feriti (art. 50).

Infine, l'articolo 46 prescriveva la “pena di prigionia, e di cassazione, ed eziandio d'altre maggiori corporali” per il militare che, inviato in missione da un suo superiore, avesse avuto dubbi sul tipo di attività e avesse rappresentato la questione “con modestia”; avrebbe dovuto comunque obbedire alle disposizioni ricevute.

La serie successiva di articoli prendeva in considerazione alcuni comportamenti che oggi si potrebbero definire contro la disciplina, contro il decoro del militare e in violazione di doveri attinenti alla dipendenza gerarchica se non proprio contro la gerarchia. Si tratta di quegli articoli compresi tra il 51 e il 56.

Il militare che avesse incontrato un superiore avrebbe dovuto salutarlo levandosi il cappello sino a che non fosse autorizzato a rimetterlo. La mancanza sarebbe stata punita con l'arresto per gli ufficiali o con il castigo militare con i soldati. Inoltre, i soldati avrebbero dovuto mantenere anche il rispetto verso i sottufficiali del corpo (art. 51).

Le “gravi pene corporali estensibili sino alla morte” corrispondevano alla sanzione prevista per soldati, “ufficiali di marineria” e marinai di che si fossero resi responsabili di comportamenti, gesti o parole contro sergenti, caporali e altri superiori (art. 52). La sanzione riservata all'ufficiale inferiore di grado per un comportamento analogo verso un proprio superiore comportava essere “in arresto, o in luogo sicuro ... sotto pena di sospensione del suo impiego” (art. 53). Due norme successive abbracciavano tutte le categorie del personale militare: “Ufficiale, Soldato, Ufficiale di marineria, o marinaio” semplicemente per aver sfidato un superiore, senza che la sfida avesse avuto luogo, sarebbe stato punito con una sanzione uguale per tutti che consisteva in pubblica ammenda e tre mesi di carcere. Tuttavia, se si fosse verificato lo scontro e, in questo, il ferimento del superiore, allora il militare sarebbe stato condannato a morte (art. 54). L'altra norma interveniva nel caso che un inferiore di grado avesse parlato “contro l'onore” oppure avesse biasimato “le operazioni de loro Superiori”; la pena per gli ufficiali consisteva in due mesi di prigione, e anche più severa secondo il tipo di offesa, mentre per il restante personale si parlava genericamente di “castigo militare”.

Infine, l'ultimo articolo della categoria ora esaminata era riservato ai soli ufficiali; in questo caso essi erano individuati come “Capitani, Luogotenenti, sottotenenti ed altri Ufficiali di Vascello, e Galera, come altresì gl'Ufficiali delle

Truppe servienti” a bordo delle unità navali avrebbero dovuto mantenere con una certa forma l’autorità ricevuta dal sovrano, evitando abusi ed eccessi verso gli inferiori (probabilmente il riferimento è alla truppa), nonché evitando punizioni “con atto, o parole ingiuriose”, potendo incorrere “sotto pena arbitraria”. È opportuno segnalare anche in questa sede come una serie di violazioni fosse ritenuta particolarmente nociva alla tenuta dell’Istituzione.

Quattro articoli (dal 57 al 59 e il 61) erano rivolti al servizio di sentinella, vedetta, guardia. La scelta di riservare solo quattro articoli alle mancanze commesse in tali tipi di servizio testimonia – a giudizio di chi scrive – due questioni: la necessità di intervenire sulle attività di questo tipo nonché, in considerazione delle pene previste, l’ipotesi che tali violazioni si verificassero in una buona percentuale. In effetti, il servizio di sentinella svolto con disattenzione doveva essere punito con le vergate; ove il soldato fosse stato trovato a dormire la condanna poteva giungere sino alla pena di morte, tenendo conto delle circostanze del caso (art. 57). Analogamente, il servizio di guardia e di sentinella prevedeva come sanzione “gravi pene corporali” nel caso che non fossero state passate le consegne “fedelmente a quelli” che subentravano nel servizio (art. 59). Infine, il militare che, inviato in missione per identificare un’imbarcazione nemica, avesse attestato il falso dolosamente o che non avesse eseguito l’ordine ricevuto sarebbe stato sottoposto alla pena di morte. La sanzione sarebbe stata ridotta “in pena corporale secondo la circostanza del caso” ove il militare “per negligenza ommette nella relazione qualche circostanza essenziale” (art. 58).

Si può classificare il disposto dell’articolo 61 come violata e forzata consegna con esplicito riferimento alla sicurezza dei depositi di munizionamento e polveriere militari. In effetti, la pena di morte colpiva coloro i quali non avessero ottemperato al divieto di fumare o di usare i fuochi nei pressi del “quartiere di S.ta Barbara, e ne luoghi ove non gli sarà permesso”; la medesima sanzione era riservata alla sentinella che avesse violato la consegna, potendo moderare la pena per quest’ultima unicamente tenendo conto “di qualche ragionevole circostanza” (art. 61). In effetti, tale articolo è stato considerato da chi scrive quale un reato contro il servizio, tenendo conto che uno dei soggetti attivi è una sentinella mentre l’altro è un militare che violi precise disposizioni impartite per la tutela di particolari luoghi militari.

Nel caso dei quattro articoli, si può quindi parlare di violazioni che potrebbero essere classificate quali reati contro il servizio militare.

L’articolo 60 era esclusivamente dedicato alle devastazioni commesse dal personale militare. In questo caso, sembrerebbe interessante sottolineare la

mitezza della pena in confronto con altre per violazioni od omissioni che sarebbero state commesse in servizio. Non si può parlare, a giudizio di chi scrive, di reati contro gli usi e le leggi di guerra, poiché dalla lettura del testo normativo a cui si rimanda non vi è alcun riferimento all'applicazione di tale norma durante operazioni di guerra, pertanto si può agevolmente desumere che i comportamenti su cui intervenire avvenissero in tempo di pace a danno degli stessi sudditi sabaudi. In effetti, chiunque si fosse reso responsabile di devastare case, cascine, mobili, le campagne e i frutti oltre a dover risarcire i danneggiati sarebbe stato punito con le "verghe, o altra maggiore, secondo l'esigenza de casi, e qualità del contravventore".

Per quanto riguarda gli articoli dal 62 al 67 va detto che comprendevano numerosi comportamenti sanzionabili per i quali è risultata difficile una classificazione netta. Gli articoli 62, 64 e 66 sono rivolti ai soldati. Il solo 63 agli schiavi, forzati e buonavoglia. Il 65 era dedicato a tutto il personale militare, l'articolo 67 unicamente agli ufficiali.

Si possono ritenere simili gli articoli 62 e 63, che riguardano la vendita (o il gioco) dell'uniforme, dell'equipaggiamento e delle munizioni da parte dei soldati (62), o la vendita della razione da parte degli schiavi, dei forzati e dei buonavoglia. Nel primo caso, la sanzione doveva essere "passare per le verghe unitamente à giuocatori, o compratori, quando sieno soldati"; nell'ipotesi di recidiva sarebbero stati condannati a un anno di galera. Se il giocatore non fosse stato un militare, la pena sarebbe stata oltre alla restituzione del materiale anche 20 scudi d'oro per la prima volta e "un tratto di corda" per la seconda. Nel secondo caso, la questione era più complessa: il forzato e il buonavoglia sarebbero stati condannati a un anno di galera per la vendita della razione, a tre per la vendita di tutto il vestiario e a un anno ancora se fosse stata venduta una sola parte di quest'ultimo. Lo schiavo avrebbe ricevuto cinquanta bastonate per la vendita razione e cento per la vendita del vestiario o parte di esso. Inoltre, lo stesso articolo imponeva un'ammenda di 25 scudi per i compratori delle razioni e un'altra ammenda di 20 scudi per gli ufficiali che, responsabili del controllo dei materiali della galera, non avessero eseguito la rivista settimanale e non avessero informato il comandante dell'esito di tale attività (art. 63). È opportuno precisare che tali articoli colpivano il personale che vendeva oggetti o altro che fosse stato loro distribuito, mentre i successivi articoli 76 e 78 erano riservati alla vendita di materiali dell'imbarcazione o di altra natura come più avanti è trattato.

Appare opportuno analizzare insieme gli articoli 64 e 66 rivolti ai soldati. Il primo prescriveva il divieto di portare armi da fuoco scendendo a terra se

non specificatamente ordinato, e di non girovagare oltre l'orario di ritirata (art. 64). L'altra norma sanzionava il soldato che avesse indossato un altro "abito, che quello del Reggimento". Per entrambi gli articoli la sanzione sarebbe stata passare per le verghe.

Era anche vietato dormire senza autorizzazione "fuori de medemi" vascelli e galere durante la navigazione. Tale divieto era rivolto agli ufficiali o "altro serviente". Le sanzioni previste per gli ufficiali e assimilati consistevano in due mesi d'arresto e perdita delle paghe, mentre per i soldati di "passare per le verghe". Nel caso che tale comportamento si fosse verificato allorquando il nemico fosse stato vicino, tutti indistintamente sarebbero potuti essere puniti con "pena corporale estensibile sino alla morte" (art. 65).

Un solo articolo era riservato alla sanzione di comportamenti di ufficiali che eccedevano i termini delle licenze concesse dai propri superiori, con l'unica eccezione in caso di malattia che, tuttavia, doveva essere documentata. Tale violazione era punita con l'arresto e la perdita di un mese di paga (art. 67).

Gli articoli 68-71 affrontano la violazione dei doveri durante il servizio di guardia; di questi, gli articoli 69 e 70 sono riservati allo svolgimento del servizio in stato di ubriachezza.

L'ufficiale in servizio di guardia o in altro servizio comandato che si fosse fatto sostituire senza autorizzazione sarebbe stato punito con un mese d'arresto e anche con pena corporale secondo le circostanze; una pena simile sarebbe stata inflitta anche al collega che l'avesse sostituito (art. 68).

L'articolo successivo prescriveva la "pena corporale estensibile sino alla morte" a seconda delle circostanze, per "quelli che s'ubbricheranno" se di guardia o comandati. A ben vedere, l'articolo non era rivolto verso una particolare categoria di personale militare, ma piuttosto in generale (art. 69), anche tenendo conto di quanto riportato nell'articolo che segue. Quest'ultimo riguardava i militari che, sapendo di dover intraprendere servizio, si fossero presentati involontariamente ubriachi: sarebbero stati puniti comunque (un mese di carcere per gli ufficiali e le verghe per i soldati). Ove fossero stati commessi eccessi anche al di fuori della caserma, sarebbero stati puniti con una "pena proporzionata al loro delitto". In ogni caso, l'ubriachezza abituale sarebbe stata considerata un'aggravante. Sembra evidente rappresentare quanto fosse problematico il fenomeno dell'ubriachezza, che non incideva unicamente sulle categorie più basse della gerarchia militare ma riguardava anche gli ufficiali, tanto da darne esplicita menzione negli articoli ora descritti.

Un solo articolo aveva prescrizioni estremamente precise in tema di "sicurezza pubblica". Infatti, il militare "di guardia, di patogia, od in altro

fonzione” che avesse messo insieme le persone arrestate o avesse loro sottratto denaro o altri oggetti senza consegnarli al suo superiore sarebbe stato “severamente punito con pena estensibile a quella di Galera”. La medesima sanzione era prevista per evitare la fuga di un forzato o di uno schiavo con l’obbligo di informare prontamente i propri superiori di ciò che poteva scoprire a tal proposito (art. 71).

Di seguito, si davano disposizioni sul divieto di avere donne a bordo delle navi, a meno che non vi fosse stato un esplicito ordine da parte del “Comandante della Squadra”. È evidente che il riferimento alle donne fosse esclusivamente per chi non poteva lasciare la nave, ovvero, buonavoglia, forzati e schiavi. A tal proposito si prevedeva per le donne la “frusta”, per l’ufficiale che avesse permesso alle stesse di salire a bordo la pena di due mesi d’arresto e, infine, “alli remeri del bando” dove erano state trovate le “solite” cento bastonate divise in due giorni (art. 72).

Una categoria di reati compresa tra gli articoli 73 e 78 era dedicata a furti, sottrazioni e vendite non autorizzate di oggetti. Tale categoria si rivolgeva a varie categorie di personale imbarcato, ora chiaramente identificata, ora molto più vaga.

In effetti, il furto del munizionamento da guerra e del vettovagliamento destinato al personale imbarcato su vascelli e galere sarebbe stato sanzionato con “la pena corporale estensibile sino alla morte” sulla base della quantità e della qualità del furto. Lo stesso tipo di sanzione era riservata a coloro i quali si fossero resi responsabili di tre furti distinti (art. 73). La pena sarebbe stata mutata nel caso di furto “commesso in Vascello, o Galera, od altri de nostri Bastimenti, o Magazeni”. In effetti, l’autore del crimine commesso in tali luoghi era colpito molto più severamente (cinque anni di galera), senza tener conto dell’entità del furto o di violenza sulle cose. Nel caso in cui un individuo si fosse reso responsabile di qualche furto e avesse trovato rifugio a bordo dei bastimenti sabaudi, “li Comiti, sottocomiti, ed Algozini” sarebbero stati tenuti a consegnare l’uomo all’autorità richiedente nel termine prescrittivo di tre giorni. In caso negativo, oppure nel caso che avessero comprato da schiavi, forzati o buonavoglia oggetti poi verificati essere provento di furto senza rivelarlo, sarebbero stati essi stessi a dover risarcire del valore del furto il proprietario (art. 74). Nel caso poi che il furto fosse stato commesso dai soldati, sarebbe stato indispensabile recuperare gli oggetti asportati. In caso negativo, sarebbe stato ritenuto responsabile l’ufficiale sotto la cui attribuzione ricadeva l’onere del controllo amministrativo del materiale militare (art. 75).

Gli articoli 76 e 78 possono essere accomunati sulla base della vendita non autorizzata di parti della nave e di altri oggetti. Infatti, il capo timoniere o qualsiasi altro incaricato “delle provisioni de nostri Bastimenti” che avesse venduto o cambiato vario materiale dell’imbarcazione con altre imbarcazioni o persone sarebbe stato sanzionato con tre anni di galera o altre arbitrarie; inoltre per gli ufficiali “di marineria” la condanna avrebbe importato anche la perdita dell’impiego. I forzati, buonavoglia e schiavi avrebbero ricevuto la pena della frusta oltre alle rituali cento bastonate. Nel caso di rivelazione di un reato di questo genere, chi avesse riferito sull’accaduto sarebbe stato ricompensato con venti scudi da detrarre direttamente dall’autore del reato. Giova rammentare che l’unica eccezione a tali comportamenti (e sanzioni) era data dalla procedura di vendita di oggetti dismessi posti regolarmente sul mercato. L’articolo precisa anche varie tipologie di materiali: “gumene, o qualsivoglia altra sorte di sarsiamе [sartiame], vele, remi, ferri, barili”. Infine, sotto il profilo procedurale si prevedeva che sarebbe bastata “una semipiena prova accompagnata da quale adminicolo” (art. 76). L’altro articolo in questione prevedeva anch’esso la ricompensa di venti scudi per chi avesse riferito del comportamento tenuto dallo scrivano che, senza autorizzazione e durante la navigazione dei bastimenti, avesse venduto oggetti da loro avanzati o comprati “dalla gente di Capo”. L’autore di tale violazione sarebbe stato punito con il pagamento di cinquecento scudi e, in assenza di questi, con una pena corporale (art. 78).

La responsabilità amministrativa nella tenuta del materiale ricevuta dall’amministrazione militare era in capo a ogni persona imbarcata a bordo dei bastimenti. Tanto che nel caso in cui si fosse verificata la mancanza di “vettovaglia, munizioni, o altri generi toccanti all’armamento, e provisioni de Vascelli, e Galere”, l’individuo su cui ricadeva la responsabilità per custodia non solo sarebbe stato costretto a pagarne il valore ma avrebbe ricevuto la sanzione “del quadruplo del prezzo giusto”; nel caso poi che la mancanza fosse di grave entità o che potesse discenderne un pregiudizio per il buon funzionamento del servizio, la sanzione si sarebbe convertita nella “pena corporale estensibile sino alla morte” sulla base delle valutazioni del consiglio di guerra (art. 77).

Gli articoli 79-83 erano riservati a varie disposizioni relative alla distribuzione di acqua e del vitto.

Era obbligatorio portare con sé la “dobleta” allorquando il “Capo, Soldato, o Marinaro” si fosse recato al “bagliolo, o dispensa” domandando la propria razione. Le violazioni sarebbero state punite con due mesi di catena

per il personale militare e con cinquanta bastonate per lo scrivano responsabile della distribuzione del vitto (art. 79). Era data facoltà agli scrivani, incaricati della gestione delle “provisioni” di poter assumere alcuni dipendenti come “sotto scrivani di Galera, Scalchi e Pagliolieri”. Tali dipendenti privati non potevano essere maltrattati dai graduati né bastonati mentre svolgevano le proprie attività. I militari avrebbero dovuto riferire superiormente perché fossero presi provvedimenti contro tali dipendenti privati. I militari che avessero violato tali disposizioni sarebbero stati puniti con quattro mesi di paga (art. 80).

Seguivano i divieti di imbarcare merce senza ordine del “Comandante della squadra o capo comissaro d’essa”. La sanzione era il sequestro della merce e duecento scudi di sanzione per violazione alle disposizioni doganali e del sovrano. In assenza del denaro l’individuo sarebbe stato sottoposto a pena “corporale ad arbitrio del Consiglio” (art. 81). Era fatto espresso divieto di portare acqua in dispensa anche solo per bere. Lo scrivano di galera avrebbe pagato cento scudi di ammenda, lo scrivanello e lo scalco sarebbero stati condannati a tre anni di galera, e se questi ultimi fossero stati schiavi cento bastonate. Inoltre, era prevista un’ammenda di cinquanta scudi per comiti, sotto comiti o altri ufficiali che avessero tollerato tale violazione (art. 82). Sempre la discesa dell’acqua in dispensa costituiva il riferimento per le sanzioni all’articolo successivo. Se i “remeri” dei banchi vicini alla dispensa alla vista del comportamento sanzionato ne avessero dato notizia avrebbero ricevuto un premio diverso in base alla qualità dell’individuo: il forzato avrebbe ricevuto la grazia per un anno di galera; il buonavoglia avrebbe ricevuto la libertà e 15 scudi; inoltre, se il buonavoglia non fosse stato condannato avrebbe potuto domandare la grazia di anno per un’altra persona. Al contrario, se questi non avessero dato notizia e si fosse provato che l’acqua era stata calata, avrebbero ricevuto un anno di galera i forzati e i buonavoglia; i forzati a vita e gli schiavi cento bastonate, mentre lo scrivanello e gli scalchi della dispensa tre anni di galera (art. 83).

I buonavoglia avrebbero potuto ricevere “licenza assoluta” dopo dieci anni continui di servizio. L’articolo 84 concedeva al comandante generale della squadra delle galere (e solo a lui) tale facoltà. L’unico limite in capo al comandante generale consisteva nel licenziare definitivamente i buonavoglia tenendo conto che un numero di questi sarebbe comunque dovuto rimanere in servizio in modo tale da garantire una certa forza lavoro-motrice per le galere insieme alle altre categorie di “remeri”.

Gli ultimi tre articoli del bando erano riservati a note di chiusura. Innanzitutto, si disponeva relativamente all'anzianità degli ufficiali, prevedendo che tra gli ufficiali "di Vascelli, e Galere" l'anzianità e, quindi, il comando sarebbe stato regolato sulla base della data di concessione delle patenti di nomina (art. 85).

Il penultimo articolo (art. 86) riportava alcune questioni procedurali. Sotto quest'ultimo profilo si potevano definire due differenti scenari: ove le sanzioni fossero state di tipo minore (bastonata, verghe, arresto personale) sarebbe stata autorità del comandante in capo della squadra l'esecuzione delle stesse sul campo solamente nel caso di accertamento o verifica dei fatti. Nel caso di pene non determinate e che restavano arbitrarie si esprimeva chiaramente la necessità di "una giusta moderazione e quantità proporzionata al mancamento". In terzo luogo, per le "pene corporali" si sarebbe dovuto tenere il consiglio di guerra. Se la violazione per gli ufficiali si fosse tenuta in mare sarebbe stato necessario differire le sedute del consiglio in uno dei porti sabaudi, ad eccezione di casi di tale gravità e urgenza che la dilazione apportasse notevole pregiudizio al servizio. In tale situazione il comandante avrebbe dato mandato al commissario della Marina (o altro ufficiale che avesse stimato) di raccogliere sommarie informazioni, nonché formare il consiglio di guerra ed eseguire poi la pena. Se si fosse trattato di sottufficiali ed equipaggio sarebbe stata responsabilità del "primo Comandante" formare il consiglio di guerra secondo le regole indicate, nel caso di comportamenti verificatisi in mare. Ove il comportamento si fosse verificato nel porto o a terra da parte di uomini "d'equipaggio, od altri delinquenti all'attuale servizio" sebbene con paga giornaliera, il consiglio di guerra avrebbe dovuto essere composto di ufficiali di vascelli e galere a seconda dell'inquisito; se si fosse trattato di personale militare il consiglio di guerra avrebbe dovuto essere composto di ufficiali e sottufficiali del militare; se la mancanza fosse stata commessa da soldati e "genti d'equipaggio" allora il consiglio avrebbe dovuto essere composto da ufficiali del reggimento e "di marineria". I giudici del consiglio che si fosse svolto a terra sarebbero dovuti essere stati nominati dal sovrano o dal viceré.

L'ultimo articolo del bando prescriveva l'esecuzione del medesimo da parte di tutto il personale indicato (comandante della squadra di vascelli e galere, capitani, ufficiali, soldati, marinai "ed ogn'altro impiegato" imbarcato "senza alcuna interpretazione o restrizione quanto alle pene in essi ordini contenute". Il vice auditore di guerra della Marina sarebbe stato particolarmente responsabile della corretta esecuzione del bando. Inoltre, si

sarebbe dovuto pubblicare il bando presso la squadra navale e “alla testa” del reggimento destinato a essere imbarcato, allo scopo di rendere edotto tutto il personale, che non avrebbe potuto appellarsi all’ignoranza delle norme, provvedendo inoltre alla registrazione “nell’Ufficio delle galere e Viceaud.e di guerra” della Marina stessa (art. 87).

Il documento analizzato terminava con una trascrizione di pugno vergata con grafia differente rispetto a chi aveva steso il bando che indicava l’aumento dell’ammenda a lire quaranta a carico degli Algozini nel caso fossero stati reputati responsabili della fuga di qualche forzato in base alla modifica normativa introdotta il 5 marzo 1749.

Per quanto riguarda poi invece l’ordine datato 1° aprile 1728, relativo ai giudici membri del consiglio di guerra di cui si era già trattato nell’art. 86 del bando, in considerazione del fatto che la dilazione rendeva la sanzione meno efficace, il sovrano determinò di delegare il comandante in capo della squadra delle galere alla nomina dei giudici del consiglio di guerra per i reati commessi dai sottufficiali, soldati, marinai e il restante personale dell’equipaggio nei porti o “in terra di questi nostri Stati di qua dal mare”. Tuttavia, non si sarebbe potuta dare immediata esecuzione poiché il verbale del consiglio di guerra insieme agli atti sarebbe stato inviato al sovrano attraverso l’auditore generale di guerra che avrebbe accompagnato gli atti con una sua relazione.

Il bando del 1717 e l’editto penale militare del 1826: linee di comparazione

Per quanto riguarda la successione delle norme, si può ritenere che l’editto penale militare del 1826 sia il testo normativo subentrato al regolamento del 1717. È opportuno precisare immediatamente che l’editto era stato promulgato a causa dei numerosi “Bandi e Regolamenti in vigore sinqui sulle nostre navi da guerra e fra le truppe, equipaggi ed altre persone alla militare Marineria appartenenti”.⁽⁵⁶⁾ Emergeva così la necessità di porre finalmente un ordine ben chiaro nell’applicazione delle norme, che tenesse conto anche dell’evoluzione tecnologica con l’abbandono nella seconda metà del XVIII secolo delle galere in favore dei vascelli d’alto bordo.⁽⁵⁷⁾ Conseguentemente, il lavoro dei forzati e le attività svolte dagli aguzzini o guardiaciurme si

(56) *Leggi e regolamenti ...*, cit., p. 5.

(57) P. Cau, *op. cit.*

concentravano nei bagni in cui i primi espiavano la pena provvedendo al confezionamento di prodotti manifatturieri per le attività navali.

In realtà, l'editto seguiva di alcuni anni quello penale militare, che si rivolgeva a tutto l'esercito sardo. Con entrambi si intendeva evitare che potessero ripetersi episodi come quelli verificatisi nel corso della rivoluzione liberale piemontese del 1821. Per quanto riguardava poi la Marina sarda, era espressamente indicato nel proemio dell'editto che questa “debb'essere regolata con leggi particolari adattate alla natura del servizio ond'è incaricata, ed a' varii elementi che ne compongono il personale”.⁽⁵⁸⁾ In tal modo era riconosciuta la specificità della funzione navale e delle differenti problematiche e questioni generali relative al personale che differivano da quelle dell'esercito.

Il testo dell'editto era organizzato in dodici capitoli:

- dei Tribunali competenti;
- dei Consigli di guerra marittimi;
- Istruttoria e giudizio del Magistrato Supremo dell'Ammiragliato;
- del procedimento in contumacia;
- delle pene;
- delitti di diserzione e pene contro i medesimi stabilite;
- dei delitti d'insubordinazione e delle pene stabilite pei medesimi;
- delitti contro la Religione;
- delitti che si commettono per tradimento o per viltà;
- delitti contro il servizio;
- delitti contro le persone e contro le proprietà pubbliche o private;
- disposizioni generali.

L'osservazione che emerge *prima facie* è relativa alla struttura del testo normativo; finalmente si possono individuare agilmente le differenti componenti come, ad esempio, la parte processuale nei capitoli iniziali sino al quarto.

Segue poi un capitolo di diritto penale generale sulle pene, successivamente si entra nell'analisi delle differenti categorie di violazioni penali sull'editto e, infine, le disposizioni generali terminano il testo.

Un secondo aspetto da porre all'attenzione è dato dalle categorie che costituiscono gli insiemi delle violazioni. Sembra emergere, sia pure in maniera decisamente più organica, il coacervo di norme che sono state analizzate precedentemente nel regolamento del 1717 e che, in qualche modo, era migrato al nuovo testo normativo.

(58) *Leggi e regolamenti ...*, cit., p. 5.

Infine, tra le disposizioni generali di chiusura trovavano espressa previsione aspetti già analizzati nell'antico regolamento come, ad esempio, la possibilità di beneficiare della sorte oppure le sanzioni per i "rei che non hanno compiuto il 18 o il 17 anno".⁽⁵⁹⁾ Brevemente si può ritenere che il testo in questione era aggiornato ai tempi più moderni, quelli della Restaurazione, senza cancellare, nel modo più assoluto, l'esperienza maturata durante l'Antico Regime.

La Marina sabauda-sarda e quella napoletana: assonanze e dissimmetrie nella gestione della disciplina

A completamento del lavoro svolto sinora, si intende dare qualche cenno comparativo per comprendere quanto il bando del 1717 fosse in linea con i tempi e, in particolare, in confronto con la politica di giustizia della Marina di uno degli stati più importanti d'Italia: il regno di Napoli. È opportuno precisare innanzitutto che tale tentativo è parzialmente squilibrato sotto il profilo temporale poiché il documento di riferimento per la Sardegna è del 1717 sia pure con aggiunte e varianti, mentre per il regno di Napoli si parte evidentemente dal 1735.

In particolare, proprio da quell'anno, a Napoli il sistema giudiziario prevedeva un ruolo organico del personale della giustizia militare al cui vertice si trovava la "Regia Audienza di Marina" con funzioni di tribunale di seconda istanza e con facoltà di condurre supplementi d'indagine.⁽⁶⁰⁾ Già in tal caso, si può notare come, rispetto al sistema sardo-piemontese, vi fosse la possibilità di appellarsi cosa che, nel bando del 1717 non è assolutamente prevista. Inoltre, le ordinanze napoletane del 10 dicembre 1735 dividevano la competenza penale sui bastimenti da guerra tra la Regia Audienza di Marina e i comandanti delle unità o del corpo del militare. Una parte delle sanzioni spettava all'Audienza, mentre un'altra ricadeva nella competenza del comandante, il quale gestiva gli aspetti disciplinari a bordo delle imbarcazioni autonomamente, ma era supportato da un consiglio di guerra nel caso di violazioni commesse a terra. Tale consiglio era composto unicamente da ufficiali. La differenza con la Marina dei Savoia era data dal tipo di controllo esercitato verso gli ufficiali; sotto Vittorio Amedeo II la facoltà di nominare gli

(59) *Leggi e regolamenti ...*, cit., p. 104.

(60) A. Formicola, C. Romano, *Storia della Marina da guerra dei Borbone di Napoli*, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 2005, p. 112.

ufficiali del consiglio di guerra rimase nella mani del sovrano sino all'ordine del 1° aprile 1728, quando egli stesso delegò il comandante generale della squadra a nominare i membri del consiglio. Sembra emergere, quindi, una maggiore autonomia dei comandanti navali napoletani rispetto alla Marina del piccolo regno sardo, ove il controllo era maggiormente stringente.

Un'assonanza tra i due sistemi giudiziari era data dal soggetto attivo del reato o della mancanza disciplinare sottoposto al consiglio di guerra. A fattor comune si individuava tutto il personale, ivi compresi i forzati, dando così l'idea di una comune matrice giuridica in tale particolare ambito militare.⁽⁶¹⁾

I due autori che recentemente si sono occupati della Marina napoletana individuano tra le categorie maggiormente rappresentative delle più comuni violazioni in quella Marina da guerra le seguenti: "Servizio, insubordinazione, violenza, furto (eventualmente appropriazione indebita o peculato ma solo per gli ufficiali) e costumi".⁽⁶²⁾ Comportamenti assolutamente comuni tra le norme dei due regni erano quelli rientranti nell'ampia casistica dei furti,⁽⁶³⁾ dell'ubriachezza in servizio, delle più abituali mancanze nello svolgimento del servizio, nell'uso della violenza e, per l'estrema frequenza, nel continuo fenomeno delle diserzioni.⁽⁶⁴⁾

Gli aspetti differenziali si possono rinvenire nella prevista categoria dei "costumi" delle ordinanze napoletane rispetto al bando del Savoia, che prevedeva sanzioni severe per chi avesse convissuto con prostitute o si fosse reso protagonista di omosessualità con l'aggravante delle lusinghe verso i subordinati; viceversa, nel testo partenopeo non emerge in maniera così netta l'attenzione quasi spasmodica verso la difesa della religione, che costituiva un aspetto decisivo nel bando del 1717 tanto da prevedere le violazioni nei primissimi articoli.⁽⁶⁵⁾

A Napoli l'impiego degli schiavi e dei forzati a tempo era orientato non solo a bordo delle galere ma anche verso gli impianti produttivi a terra; così vi erano numerosi condannati che lavoravano presso le cave (Reali petriere) di Pozzuoli o quella del Granatello, nei pressi di Portici per le quali la responsabilità anche amministrativa ricadeva in capo alla Marina.⁽⁶⁶⁾ La forte presenza di forzati e schiavi nella Marina napoletana era valutata anche nelle

(61) *Ibidem*, p. 114.

(62) *Ibidem*, p. 117.

(63) *Ibidem*, p. 451 sg.

(64) *Ibidem*, p. 451.

(65) *Ibidem*, p. 117 sg.

(66) *Ibidem*, p. 121-123 nonché, per un periodo successivo, p. 458-464.

ordinanze del 1735 con la previsione di sanzioni penali severe nel caso di tentativi di fuga che, comunque furono continui e, in alcuni casi, anche di numerosi individui. A tale proposito si ricordano due episodi di particolare clamore:

- l'ammutinamento dell'equipaggio di schiavi e forzati delle galere San Gennaro e Sant'Antonio nel porto di Trapani il 16 agosto 1755 con la cattura di parte del personale di vigilanza e la fuga a Tunisi;⁽⁶⁷⁾
- il tentativo di fuga di 228 reclusi dalla porzione dell'Albergo dei Poveri di Napoli la notte del 25 dicembre 1784.⁽⁶⁸⁾

Nel primo caso, l'esito fu felice per gli ammutinati, che riuscirono nel loro intento e ritornarono liberi, mentre nel secondo furono quasi tutti bloccati dopo pochissimo tempo.

Resta da segnalare come tali episodi fossero solamente i due più clamorosi di una serie di tentativi condotti da chi si trovava costretto alla disciplina quale schiavo o forzato a vita; al contrario, chi era condannato a pene "temporali" tendeva a non fuggire poiché trascorso il tempo della condanna poteva tornare in libertà e inoltre, generalmente, si vedeva affidato qualche incarico che comportava anche un piccolo guadagno e una limitata libertà. Per quanto riguarda poi il bando del 1717 è da rilevare conseguentemente come le sanzioni previste non fossero così differenti da quelle napoletane, anzi si può osservare una certa assonanza.

Conclusioni

Il testo del bando è stato oggetto di particolare attenzione nel corso delle pagine che lo hanno introdotto. Si è cercato di inquadrare il regolamento nel periodo storico di riferimento offrendo alcune chiavi interpretative che consentono di comprendere l'azione di Vittorio Amedeo II e di inquadramento storico del testo normativo. È evidente che, in attesa di ulteriori studi, anche l'attenzione mostrata alle forze armate e alla conseguente necessità normativa, sebbene poi non realizzata concretamente, era particolarmente sentita con la necessità di promulgare costituzioni in ambito

(67) *Ibidem*, p. 229 sg.

(68) *Ibidem*, p. 463.

militare al pari di ciò che si sarebbe realizzato di lì a poco nel diritto civile e penale con le costituzioni di S.M. il Re di Sardegna (1723). Conseguentemente, tale opera da una parte costituiva un efficace esempio di consolidazione giuridica, razionalizzando e riorganizzando le fonti pre-esistenti e individuando una gerarchia delle fonti. Tuttavia, tale sforzo non ebbe seguito nel campo militare, visto che si dovette assistere alla sovrapposizione delle norme nel corso del tempo sino all'editto penale militare del 1826. Il bando del 1717, in ogni caso, raccolse le norme rivolte alla gestione della Marina militare dell'epoca senza distinguere tra norme disciplinari, norme penali, procedurali, amministrative e di gestione di tale settore della snella pubblica amministrazione dell'epoca.

La limitata comparazione tra il bando del 1717 di Vittorio Amedeo II e l'ordinanza del 1735 del regno di Napoli comunque consente di evidenziare un aspetto: le violazioni che ricorrevano maggiormente nelle Marine dei due stati erano grosso modo le medesime; vi erano tuttavia difformità sia nella procedura, sia nell'individuare comportamenti da punire con sanzioni di varia natura.

Già dalla sola lettura del bando emerge chiaramente la difficile qualità della vita a bordo, ove dovevano convivere alcune decine se non centinaia di uomini, giorno e notte, in condizioni piuttosto precarie soprattutto se si pensa che la maggior parte di essi viveva per alcuni anni allo stesso banco senza potersi muovere se non per eseguire eventuali altri lavori a terra nei periodi di inattività.

Concludendo, si ritiene che la riproposizione del testo con il commento che si è aggiunto possa essere un valido strumento per la conoscenza della storia militare e navale del regno di Sardegna.

NOTA DI TRASCRIZIONE

Il testo è stato trascritto senza interventi sulla forma, riportando integralmente il documento, ivi comprese espressioni linguistiche oggi desuete.

Si è deciso di apportare le modifiche ritenute meritevoli di segnalazione tra parentesi quadre, sia nel caso di aggiunte, sia nel caso di correzioni di parole, e ciò al fine di non appesantire ulteriormente il testo con note a piè di pagina.

Le pagine sono numerate secondo l'ordine del volume, pertanto è stato necessario indicare oltre al numero della pagina in parentesi quadre anche il recto e verso della stessa.

Sono da segnalare le principali difformità fra il testo che segue e quello proposto da Corridore oltre cento anni fa.⁽⁶⁹⁾

In particolare:

- il protocollo è difforme; Corridore riporta tutti i titoli di Vittorio Amedeo II che non compaiono nel testo consultato;
- vi sono parecchie differenze nella sintassi e, soprattutto, nella punteggiatura e nella scrittura di singole parole;
- alcune parole verosimilmente sono state lette o trascritte in maniera errata; così all'articolo 13 la parola "abiti" è sostituita da "altri", o all'art. 29 la parola "alterazione" è sostituita da "affettazione";
- nel testo di Corridore il termine "marineria" è trasformato in "marina";
- emergono differenze di sanzioni confrontando i due testi; all'art. 3 è aggiunta la frase "e condannato ad un anno di prigione"; l'art. 15 termina "e circostanze, e di modi dell'usata violenza"; all'art. 54 la pena di tre mesi è elevata a sei mesi; all'art. 63 le cento bastonate diventano cinquecento (che appaiono per la prima volta in tutto il bando, sia pure nella versione di Corridore); l'art. 79 prescrive anche cento bastonate allo scrivanello che nel testo analizzato non erano riportate;
- il vice auditore di guerra di cui all'art. 87 è sostituito dal generale auditore di guerra.

Verosimilmente, il testo di Corridore potrebbe essere una versione successiva di quello consultato da chi scrive presso l'Archivio di Stato di Torino.

Desideriamo ringraziare chi ha contribuito direttamente o indirettamente alla realizzazione del presente lavoro e, in particolare, il dott. Paolo Cau, funzionario della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna e attento studioso della storia della Marina sarda per alcune precisazioni sull'organizzazione della Marina sarda; il dott. Fabrizio Vistoli e il restante personale della Biblioteca "Giustino Fortunato" dell'Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia per il prezioso aiuto fornito; nonché il prof. Italo Birocchi, Ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno e di Storia degli Ordinamenti degli Stati Italiani presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari della "Sapienza", per averci risvegliato un nuovo interesse allo studio della storia del diritto militare.

(69) F. Corridore, *Storia documentata* ..., cit.

Appendice A

[Bando di Sua Maestà datato 26 febbraio 1717]

Registrato alla Sec[rete]ria di guerra nel

Registro p.[ri]mo Istruzioni

1717 26 febrajo m [1]

[2r] Bando di S. M.tà pubblicato

soura [sovra] le Squadre de Vascelli, e Galere

Vittorio Amedeo etc.

Nel mentre pensiamo di prov[v]edere con una particolare costituzione militare circa la disciplina che douranno [dovranno] osservare le nostre Truppe tanto in terra, che in mare comprensivamente li Ufficiali, bassi Ufficiali, marinari, ed altri servienti soura [sovra] la Squadra delli nostri Vascelli, e Galere, abbiamo risolto doversi pro[v]visionalmente osservare il regolamento infrascrit[t]o, a qual effetto da ogniuno a che spetta douranno [dovranno] ina[m]missibilmente osservarsi, ed eseguirsi gl'ordini infra specificati, e sotto le pene in essi espresse.

1° Li Bassi Ufficiali, Soldati, Ufficiali di marineria, Marinari e simili persone servienti soura [sovra] [2v] li detti nostri Vascelli, e Galere, che saranno rei di bestemmie, ed imprecazioni contro l'onore, e la riverenza dovuta alla Maestà di Dio, alla B.ma Vergine ed a Santi, si castigheranno con prigionia di quindici giorni mantenuti a pane ed a[c]qua.

2° Se la Bestemmia sarà detta in pub[b]lico, e per la seconda volta in privato, il Reo incorrerà nella pena delle verghe, e se sarà detta la seconda volta in pub[b]lico e la 3a in privato, incorrerà in pena maggiore ad arbitrio del Consiglio.

3° L'Ufficiente colto in bestemmia, se in privato, riceverà per la prima volta una grave correzione dal Comandante, ma se li averà detta in pub[b]lico, o la seconda volta in privato, perderà un mese di paga applicabile all'Ospedale, che se poi ardisse di Bestemmiare la 3a volta in privato, o la 2da in pub[b]lico sarà privato del suo impiego. [3r]

4° L'Ufficiale reo di bestemmia atroce subirà la pena di due mesi di carcere, con perdita per altrettanto tempo di sue paghe applicabili all'ospedale, e ciò per la prima volta, e per la seconda volta sarà privato del suo impiego; e condannato alla prigionia d'un anno.

5° Li Bassi Ufficiali, Soldati, ed altri servienti sud[d]etti, che diranno bestemmie atroci in privato, saranno per la prima volta puniti con le verghe, e la prima volta che la diranno in pub[b]lico, e la 2da in privato saranno puniti con pene più gravi.

6° Ogni bestemmia profferta in pub[b]lico doura [dovrà] ritrattarsi dal Bestemmiatore nella forma che dal Consiglio di guerra gli sarà prescritta.

7° Li dispreggi delle Sacre i[m]magini, Reliquie, e vasi sacri, saranno puniti eziandio col taglio della mano, o del piede, e sino con la morte, e con [3v] aggiunta della pena del fuoco, se così lo richiederanno le circostanze del caso, qualità delle Persone, ed enormità del sacrilegio.

8° Chiunque senz'ordine, e fuori del caso del servizio nostro entrerà per pura curiosità in qualche Monastero di Religiose claustrali, se sarà Ufficiale, subirà un mese di carcere con la privazione del stipendio per detto tempo, se sarà soldato, Marinaro, od altro serviente come sopra, sarà punito con le verghe.

9° Chiunque dal servizio nostro, passerà a quello de Nemici nostri subirà la pena di morte sopra il patibolo.

10° Chiunque fatto prigioniero de nemici, in vece di restituirsi al suo dovere dopo il cambio, o riscatto, si ridurrà a servire, o dimorare con essi e si porterà [porterà] in un Paese straniero, benché neutrale, sarà reo di pena corporale, per essersi ritirato [4r] dal servizio, estensibile sino alla morte, all'arbitrio del Consiglio di guerra.

11° Chi potendo arrestare un'imbarcazione de nemici, dolosamente la lasciasse fuggire o contribuisse alla sua fuga, incorrerà nella pena della morte.

12° Qualunque Ufficiale, Soldato, od altro impiegato ne Vascelli, e Galere, che darà occasione con parole, con lettere, o viglietti a sedizioni, ammutinamenti o rivolte, farà conventicoli, o combricole per invitare gl'altri alla disubbedienza, ricusando di servire, dando segno di uoler [voler] unirsi a nemici nostri, o chi presterà assistenza, o favore od essendone informato non ne darà immediatamente avviso al suo Superiore, incorrerà nella pena della morte.

13° Si proibisce alli Soldati, Marinari, ed altri servienti come soura [sovra] di radunarsi, e presentarsi in [4v] Turbe, e squadriglie per chiamare le paghe, o per dolersi pubblicamente del peso, o mala qualità del pane, vettovaglie, et abiti, sotto pena corporale anche di morte, quando il numero delle persone, unita altra circostanza a[g]gravante lo richiedesse, douranno [dovranno] però

gli Ufficiali Superiori udire le loro modeste doglianze in privato, far loro giustizia, e procurare, che le sia fatta, che se in ciò mancassero, saranno sospesi per un mese dal loro impiego, con obbligo di risarcire il danno per la prima volta, e per la seconda perderanno l'impiego.

14° Si proibisce sotto pena della morte ad ogni soldato, mentre sarà sotto le armi, o in fazione di portare doglianze contro il suo Superiore, il soldato, però che avesse qualche fatto, o altra cosa d'importanza da palesare, che non ammettesse dilazione, dourà [dovrà] indirizzarsi modestamente dal Comandante, e parlargli in disparte per informarlo [5r] di quanto occorre.

15° Sarà proibito di gridare [gridare] grazia in tempo di qualche esecuzione, o castigo militare, come di fare violenza per trarre dalle Carceri, dalle mani, e forze della giustizia chi vi sarà detenuto, e qualsivoglia condannato sotto pena di cinque anni di Galera, ed anche della morte naturale conforme alla qualità.

16° Chiunque senza violenza in qualsivoglia altro modo tratterà, o procurerà di far fuggire alcun condannato, o prigioniero dalle carceri, o dalle mani della giustizia, subirà la pena di tre anni di Galera.

17° Si proibisce ad ognuno d'impedire, ne molestare li Prevosti, Algozini, Archieri, Sbirotti, e servienti in tutto ciò che appartiene al loro Ufficio sotto pena grave, eziandio capitale, secondo l'esigenza de Casi. [5v]

18° E [È] proibito a chiunque si sia di qualsivoglia qualità, grado, e condizione, che si ritrovera soura [sopra] i Vascelli, e Galere di metter mano a qualunque sorte d'armi per contrastare, o battersi soura [sopra] d'essi, o a vista del stendardo, sotto pena, succedendo soura [sopra] detti Bastimenti, della morte naturale, e se a vista del stendardo di dieci anni di Galera, quanto alli bassi Ufficiali, Soldati, marinari, ed altri simili, e rispetto agl'Ufficiali patentati d'anni cinque d'arresto, o prigionia in un Castello, secondo la qualità delle persone, e circostanze del caso, dichiarando che in dette armi si comprendono spada, sciabla, pugnale, stiletto, coltelli alla messinese, fucile, pistole, carabine, e qualsivoglia altra sorte d'armi di ferro, o da fuoco.

19° Succedendo simili casi con effusione di sangue, il Chirurgo sarà ob[b]bligato a darne parte fra il termine d'ore dodici sotto pena di scuti 30., ed [6r] ove venisse ferita alcuna persona di catena, quelli del banco, saranno tenuti a darne parte al Capitano della Galera, sotto pena di stare un anno al remo, oltre la loro condanna, ed ob[b]bligazione, e di cento bastonate ripartitamente in due giorni.

20° Le ingiurie di fatti, come schiaffi, pugni, o calci fra soldati, Marinari, e servienti su[d]detti, saranno puniti con la pena della bastonata.

21° Nessun Marinaro, od altra persona di Vascello, o Galera, dourà [dovrà] usare verso l'imbarcazioni forastiere, che si trovassero nelli Porti termini violenti, ne parlargli malamente, in forma che se ne movessero disgusti, e suscitassero contrasti, sotto pena della perdita d'un anno di paga per la prima volta, e della privazione dell'impiego per la seconda, oltre altra pena arbitraria, ed incorreranno nell'istessa pena, usando simili termini nelle Piazze, o Botteghe. [6v]

22° Tutti li soldati arr[u]olati nel Reggimento destinato per la marina, Tamburri, Piffari, et Hau[t]bois, che auranno [avranno] disertato, saranno condannati a passare per le armi, e gli Ufficiali di marineria, e marinari incorreranno nella pena di cinque anni di galera, tutti quelli però, che disertaranno uerso [verso] il nemico saranno impic[c]ati, come pure li sargenti in qualunque forma disertino.

23° Il Forriere arr[u]olato, che abbandonerà il servizio dell'Ufficiaie senza licenza, subirà la pena di due mesi di carcere, e se l'abbandonerà in tempo di navigazione, quella d'un anno di Galera, il servitore che senza giusta cagione da riconoscersi dal Comandante abbandonerà in Terra il servizio dell'Ufficiaie suo Padrone ne mesi di campagna passerà per le verghe.

24° Li soldati, Ufficiali di Marineria, e [7r] Marinari, che senza licenza saranno ritrovati due miglia piu Longi dalle Galere, e Vascelli, in qualunque posto si ritrovino li mede[si]mi, saranno tenuti per Disertori, e subiranno le pene portate dal Cap. 22, ed anco quando fossero dentro de limiti, se vi concorreranno giustificazioni sufficienti a convincerli di deserzione.

25° Li Desertori, che al tempo del delitto auranno [avranno] compito li 18 anni non saranno esimiti dalla sud[d]etta pena sotto pretesto di minor età, quelli, che saranno minori de 18, maggiori de 16 saranno condannati a tre anni di galera, o prigionia, ed i minori di 16 a passare per le verghe.

26° Arrestandosi nel mede[si]mo tempo più Desertori, si tirerà fra di loro alla sorte, se saranno due, un solo subirà la pena, salvo che uno d'essi fosse escluso dal beneficio della sorte, in qual caso moriranno ambedue, così di tre morirà un solo, di [7v] sei due, e con l'istessa proporzione nel maggior numero, che ve saranno più di tre, e meno di sei si tirerà alla sorte, affinche un solo subisca la pena, eccet[t]uati sempre gli esclusi dal beneficio della sorte, che tutti douranno [dovranno] aver la pena, a cui sono condannati.

27° L'autore, o l'Instigatore della deserzione, se aurà [avrà] disertato, sarà escluso dal beneficio della sorte, e non avendo disertato, sarà condannato a cinque anni di Galera, e se non è arr[u]olato a tre tratti di corda.

28° Si proibisce a qualsisia [qualsiasi] soldato o altro impiegato al servizio delli sud[d]etti Vascelli, e Galere di passare dal servizio di mare a quello di terra senza licenza in scritto, sotto pena quanto a soldati della vita, e quanto agl'altri del carcere o altra, arbitraria.

29° Chiunque si presenterà per esser arr[u]olato [8r] dourà [dovrà] dare senza frode suo nome, cognome, Patria, età, e nome del Padre, il tutto senza alterazione, ne variazione sotto pena delle verghe.

30° Se qualche soldato, Ufficiale di marineria, marinaio, od altro impiegato sopra detti bastimenti s'al[l]ontanasse da mede[si]mi, ritardando di ritornare al suo dovere per tema di castigo meritato per leggero mancamento, il consiglio di Guerra ne prenderà cognizione, e dopo formati gl'atti in debita forma, darà la sua sentenza contro il contumace, condannandolo alla pena corrispondente al suo mancamento, per cui s'absentò con la comminatoria di dichiararlo per Desertore, et incorso nelle pene della deserzione, se non si presenterà nel termine di tre mesi, che gli si prescriverà da decorrere immediatamente dopo l'intimazione di detta sentenza, che se poi vi fossero indizj urgenti, che il soldato auesse [avesse] affettatamente delinquito, per aver [8v] preteso d'absentarsi dal servizio, dourà [dovrà] contemporaneamente patire la sentenza pel delitto affettato, e per la diserzione.

31° Quallsisia de Schiavi, Forzati, o buonavoglia che fuggira dalle Galere uenendo [venendo] arrestato, incorrerà nella pena, cioè il schiavo di cento bastonate, ripartitamente in due giorni, senza che piu segli debba permettere di discendere in terra, e per la 2da volta in maggior quantità ad arbitrio del Comandante la squadra, il Forzato a tempo sarà condannato in due anni di Galera, oltre il suo termine, ed il Buonavoglia in anni tre.

32° Qualunque Schiavo, Forzato, o Buonavoglia che si ritrovasse con la catena, maniglia, perno, o chiavetta rotta o limata, o si ritrovasse avere qualche lima, se sarà schiavo, subirà la pena come soura [sopra], di cento bastonate, se forzato, o Buonavoglia, [9r] incorrerà quella d'un anno di Galera, e se sarà forzato in vita, sarà frustato intorno alla Galera.

33° Quelli de banchi, che daranno notizia, che alcuno stasse [stesse] limando catena, maniglia, perno, o chiavetta, acciò non segua fuga, avranno [avranno] la grazia d'un anno di Galera, e non essendo essi condannati, potranno domandarla per un'altra persona.

34° Li Remeri del banco, e de due banchi convicini, dove s'intentasse la fuga di qualche schiavo, forzato, o buonavoglia saranno obbligati a darne notizia, e non facendolo, e seguendo la fuga, li schiavi, forzati in vita avranno [avranno] cento bastonate come s.a, li forzati à tempo, e li buonavoglia incorreranno la

pena d'un anno di Galera, qual pena aurà [avrà] solo luogo, quando la fuga succeda nella Galera, mentre succedendo fuori restarà a carico di chi diede licenza a tal schiavo, od altro fuggito di risponderne, renderne conto. [9v]

35° Gli Algozini di Galera douranno [dovranno] ogni giorno fare la revista della ciurma, riconoscendo le catene, contro catene, maniglie, chiavette, e [ill. forse perno] e succedendo qualche fuga senza che si fosse da loro fatta detta revista incorreranno nella pena d'esser posti a luogo loro.

36° Non sarà lecito ad alcuni di servirsi de schiavi, forzati, o buonavoglia, ne ritenergli in sua casa senza espressa licenza in scritti del Comandante la squadra, e quale non dourà [dovrà] darsi, che a tempo limitato, e per qualche affare del nostro servizio, sotto pena a chi se ne servirà di privazione dell'impiego, ed altra arbitraria, e venendo a seguire la fuga d'alcuno de sud[d]etti, sarà quello che se ne sarà servito tenuto all'indennizzazione, ed il buonavoglia venendo arrestato sarà condannato in un anno di Galera.

37° Tutti li forzati senza alcuna eccezione [10r] douranno [dovranno] stare alla catena fermi ne suoi remali, ed ogniuno al suo banco con il vestito e camisia acciò siano riconosciuti per tali, ne si potranno sferrare sotto alcun pretesto anche del servizio nostro ne si permetterà a medemi [medesimi] d'andare alle camere al qual effetto sarà proibito alli scrivani, comiti ed altri di servirsi de Turchi, e schiavi, ed occorrendo che detti forzati fossero comandati per qualche servizio della squadra d'andare a terra per travagliare, douranno [dovranno] come s.a [sopra] esser sempre ferrati, e con le catene, sotto pena, quanto agli Ufficiali, che avessero data la licenza (non essendo il Comandante) della perdita di due mesi di paga, e se sarà l'algozino, od altro basso Ufficiale d'un anno di galera, e d'essere messo come s.a al suo posto, quando qualche forzato venisse a fuggire.

38° Dalle male conseguenze, e scandali, [10v] che possono derivare dall'andare li schiavi sciolti in città senza contras[s]egno della loro servitù, recaviamo il motivo d'ordinare che quando anderanno a terra debbano esser ferrati di due in due, e che non possano al[l]argarsi per la Campagna, sotto pena all'algozino, che li mandasse sciolti di scudi dieci da ritenersi sovra le sue paghe, et al schiavo di cento bastonate ripartitamente come s.a.

39° Non potrà alcuno permettere, che li forzati, e Buonavoglia saltino in terra salvo nelle occasioni precise, ed appartenenti al servizio della Galera.

40° Li Comiti principali, Comiti di Mezzania, e sottocomiti, non douranno [dovranno] usare d'altro instromento per castigare li colpevoli, se non del cerchio, e sarà solo permesso al Comite reale di servirsi della canna d'india, e

non douranno [dovranno] usare [11r] di maggior rigore del corrispondente alla colpa, e la pena si darà nel banco, e non in corsia.

41° Ogni disobbedienza di quelli ob[b]ligati a compiere al ufficio loro, come sarebbe di non ritrovarsi a tempo al montare della guardia, ed altre simili fonzioni, sarà punita quanto agli Ufficiali con pena di arresto, e sospensione delle paghe, e quanto a Soldati, e Marinari con castighi militari, eziandio con pene corporali proporzionate al mancamento quando fosse una disobbedienza formale.

42° Chi farà cosa proibita da chi comanda, e non eseguisca il comando avuto, come sarebbe di combattere, d'assalire, di ritirarsi, ed altri simili incorrerà nella pena di morte, o minore, come sarà determinato dal Consiglio, secondo l'occasione, e circostanze del caso, e qualità della persona.

43° Qualunque Ufficiale comandante di [11v] Vascello, o Galera, che aurà [avrà] attac[c]ata zuffa con qualche imbarcazione nemica, o combattuto attivamente contro il divieto, benche fosse vincitore, salvo in qualche caso forzato, sarà condannato a morte per cagione del mal esempio, eccetto che dal consiglio di guerra si avessero solo ragioni di moderare la pena.

44° L'Ufficiale Comandante, che aurà [avrà] legittime ragione di conta venire agl'ordini, dourà [dovrà] presentarsi avanti il Consegio per giustificare la sua disubbedienza.

45° Gli Ufficiali subordinati, che essendo informati dell'ordine superiore daranno il loro consenso, consiglio, o voto, alle contrav[v]enzioni sour'accennate [sovra], quando anche ne fossero ricercati da chi comanda, saranno puniti con pena proporzionata alle sud[d]ette.

46° Chi sarà comandato per qualche [12r] spedizione dal suo superiore, caso che abbia qualche ragione in contrario a suo favore, potrà bensì rappresentarla con modestia, ma ciò non ostante, dourà [dovrà] ubbidire sotto pena di prigionia, e di cassazione, ed eziandio d'altre maggiori corporali, se la spedizione fosse uicina [vicina] al nemico.

47° Li Comandanti de Vascelli, e Galere, ed altri Ufficiali che saranno unitamente o sepraratamente comandati d'attaccare qualche bastimento, e potendo non lo faranno per codardia, ma prenderanno la fuga, saranno degradati, e puniti di morte, e se in qualche viaggio si ritroverà nel caso di poter attac[c]are l'inimico, e che non abbia ordine, e cosa in contrario, per cui ne sia legittimamente scusato, ma per codardia tralascia d'attaccare l'inimico, in tal caso sarà degradato, e condannato ad una prigionia ad arbitrio del Consiglio di guerra. [12v]

48° Chi sarà il primo, o de primi a parlare di fug[g]ire, di rendersi a nemici, o cridare [gridare] noi siamo perduti, incorrerà nell'istessa pena della morte.

49° Chi abbandona il suo Superiore nel conflitto, o non lo difende dalle mani de nemici, potendo soccorerlo, sarà punito con la morte.

50° Chi comandato si fingerà infermo per timore del nemico, o si nasconderà, per non combattere, o nelle occasioni di fazione guastarà, o gettarà le armi, o munizioni da guerra, o abbandonerà senza ordine il conflitto sotto pretesto d'assistere i feriti, od in altra forma darà segno di codardia, incorrerà nella pena capitale ad arbitrio del Consiglio secondo la qualità del caso.

51° Chiunque s'incontrerà, o s'accostarà al suo Superiore, dourà [dovrà] salutarlo con levarsi il capello, e non coprirsi, sino che gli faccia cenno di farlo, sotto [13r] pena, quanto agl'Ufficiali dell'arresto, e di castigo militare quanto a Soldati, dichiarando che li Soldati devono anche usare del conveniente rispetto verso li bassi Ufficiali del loro Corpo.

52° Si proibisce ad ogni soldato, ed Ufficiale di Marineria, e Marinari di battersi, o rivoltarsi contro li suoi rispettivi Sargenti, Caporali, od altri Superiori con fatti, gesti, o' parole sotto gravi pene corporali estensibili sino alla morte, se la dignità del Superiore, o le circostanze del mancamento l'esigeranno.

53° Si comanda ad ogni Ufficiale Superiore di porre in arresto, o in luogo sicuro, l'Ufficiale inferiore, che gli aurà [avrà] perduto il rispetto, o si sarà rivoltato contro di lui in fatti, od in parole, sotto pena di sospensione del suo impiego.

54° Qualunque Ufficiale, Soldato, Ufficiale di [13v] marineria, o marinaio, che aurà [avrà] ardire di sfidare un suo superiore a semplice, e non premeditato combattimento, ove questo non segua, sarà condannato in una pubblica emenda, e tre mesi di carcere, e seguendo il combatto, e che ferisca il suo superiore, incorrerà la pena della morte.

55° Gl'Inferiori non douranno [dovranno] parlare contro l'onore, ne biasimare le operazioni de loro Superiori sotto pena quanto agl'Ufficiali di due mesi di prigione, ed eziandio più grave secondo la qualità delle offese e quando agl'altri di castigo militare.

56° Li Capitani, Luogotenenti, sottotenenti ed altri Ufficiali di Vascello, e Galera, come altresì gl'Ufficiali delle Truppe servienti soura [sovra] di essi douranno [dovranno] conservare con decoro l'autorità da noi confertali, e servirsene decentemente uerso [verso] gl'Inferiori, [14r] astenendosi da ogni eccesso, ne castigare con atto, o parole ingiuriose sotto pena arbitraria in caso d'abuso.

57° Il Soldato di sentinella, che mancava d'attenzione al suo dovere passerà per le verghe, e trovato a dormire potrà esser condannato sino alla pena della morte secondo l'occasione, e circostanza del caso.

58° Chiunque mandato a riconoscere qualche imbarcazione nemica dolosamente farà un falso rap[p]orto, o non eseguirà l'ordine auuto [avuto] incorrerà la pena della morte, e se per negligenza ommette nella relazione qualche circostanza essenziale, per cui ne derivi qualche pregiudizio al servizio, incorrerà in pena corporale secondo la circostanza del caso.

59° Quelli che saranno di guardia, o di [14v] sentinella douranno [dovranno] consegnare fedelmente a quelli, che subintranno [subentreranno] tutto ciò, che fu loro comandato sotto gravi pene anche corporali secondo le circostanze del mancamento.

60° Chi devastarà case, cassine, mobili d'esse, danneg[gl]iarà la campagna, e frutti d'essa, oltre l'indennisazione a favore del danneggiato, incorrerà la pena delle verghe, o altra maggiore, secondo l'esigenza de casi, e qualità del contravventore.

61° Chi ardirà di fumare tabacco, od in altro modo approssimarsi con fuoco al quartiere di S.ta Barbara, e ne luoghi ove non gli sarà permesso da Comandanti de Vasselli, o Galere, sarà punito con pena di morte, nella quale incorrerà pure la sentinella, quando trascuri di far le sue parti per tener lontano sì grave pericolo, e solamente in risguardo di qualche ragionevole circostanza potrà moderarsi [15r] la pena.

62° Nessun soldato potrà uendere [vendere], o giuocare le sue armi habiti [abiti], equipaggi, ne munizioni da guerra sotto pena di passare per le verghe unitamente à giuocatori, o compratori, quando sieno soldati, e ciò per la prima volta, e per la seconda incorreranno la pena d'un anno di Galera, e non essendo il giocatore, o compratore Soldato sarà condannato in 20. scuti d'oro d'emenda per la prima volta, oltre la restituzione di dette robbe, ed ad un tratto di corda per la seconda.

63° Li Schiavi, Forzati, o Buonavoglia, che uenderanno [venderanno] la loro ratione, incorreranno nella pena, cioè il Forzato, e buonavoglia d'un anno di galera, il schiavo di cinquanta bastonate, e gl'accompratori di Scudi 25., meno sarà lecito ad alcuno d'essi il uendere [vendere] il vestiario, o parte d'esso, sotto pena al [15v] forzato, o Buonavoglia, se lo venderà intiero di tre anni di Galera, od un anno, se una sola parte; E quanto a schiavi di cento bastonate come soura [sopra] ripartitamente, e douranno [dovranno] gli Ufficiali, che auranno [avranno] il dettaglio della Galera farne in ogni settimana la revista, e darne avviso al Comandante sotto pena di scuti venti.

64° Non sarà lecito ad alcun soldato, scendendo a terra, e quando non sarà comandato, di portare alcuna sorte d'armi da fuoco, ne d'andar vagando dopo la ritirata, sotto pena delle verghe.

65° Si proibisce a qualsivoglia Ufficiale od altro serviente soura [sovra] li Vascelli, e Galere di dormire senza licenza fuori de mede[si]mi pendente il tempo della navigazione, sotto pena quando all'Ufficiale di due mesi d'arresto, e perdita di paghe, e quanto a soldati di passare per le verghe, ed incorreranno [16r] sì gl'uni, che gli altri in pena corporale estensibile sino alla morte, quando l'inimico fosse uicino [vicino].

66° Il Soldato, che senza licenza porterà un altro abito, che quello del Reggimento, incorrerà nell'istessa pena delle verghe.

67° L'Ufficiale, che eccederà la licenza accordatagli, incorrerà nella pena dell'arresto, e della perdita d'un mese di paga, salvo in caso di malat[t]ia, di cui dourà [dovrà] darne av[v]iso al Comandante, con presentarsi a suo tempo le debite giustificazioni.

68° L'Ufficiale Comandato per la guardia, od altra spedizione non potrà surrogare un altro in sua uece [vece] senza licenza, sotto pena d'un mese d'arresto, ed altra maggiore eziandio corporale, secondo le circostanze del caso, ed in simile pena incorrerà quello, che sarà stato surrogato.

69° Quelli che s'ubbracheranno, essendo [16v] di guardia, e comandati, saranno puniti con la pena corporale estensibile sino alla morte, secondo le circostanze del tempo, e caso.

70° Chi s'ubbricherà, benché involontariamente, sapendo douer [dover] esser il primo comandato, sarà punito con un mese di carcere se Ufficiali, se soldato con le verghe; gl'eccessi commessi nell'ubbrachezza anche fuori di comando saranno puniti con pena proporzionata al loro delitto, e l'abito d'ubbriacarsi non scuserà, ma renderà più rigorosa la pena.

71° Chi essendo di guardia, di patogia, od in altro fonzione farà comporre le persone arrestate, o prenderà loro denari, od altra cosa senza consegnarla al comandante sarà severamente punito con pena estensibile a quella di Galera, e sotto le stesse pene dourà [dovrà] in vigilare, perché non segua la fuga d'alcun Forzato, o schiavo, e dourà [dovrà] dare pronto [17r] avviso di tutto ciò, che scoprisse in contrario.

72° Non potranno scendere alcune donne ne Vascelli, o Galere, salvo che vi sia l'ordine del Comandante della Squadra, sotto pena alle mede[si]me della frusta, all'Ufficiale che vi consentisse di due mesi d'arresto, ed alli remeri del banco, ove fossero ritrovate di cento bastonate ripartitamente in due giorni.

73° Chi rubarà munizioni da guerra, o da bocca destinate al servizio de Vascelli, e Galere, incorrerà in pena corporale estensibile sino alla morte, se la quantità, o qualità del furto lo meriterà, e con tal pena sarà pure punito chi aurà [avrà] commessi tre furti distinti di luogo, e tempo.

74° Qualunque furto commesso in Vascello, o Galera, od altro de nostri Bastimenti, o Magazeni ancorche fosse di poca considerazione, e senza [17v] qualità di violenza, sarà castigato con la pena di cinque anni di galera, e commettendosi in terra qualche furto da persona non soggetta alle galere, e che si rifuggiasse in esse, li Comiti, sottocomiti, ed Algozini, saranno tenuti di consegnare il ladro, e robbe derubate nelle mani della giustizia fra il termine di tre giorni, in difetto di che saranno obbligati a pagare al Patrone il valore delle cose rubate, il che aurà [avrà] pure luogo, quando accomprandosi da schiavi, forzati, o Buonavoglia cose derubate, non lo riveleranno.

75° Ne furti che venissero commessi a soldati si dourà [dovrà] restituire la robba rubata, e non stando, che gl'Ufficiali siano stati negligenti a contenerli saranno tenuti a risarcire del proprio.

76° Alcuna persona di capo timoniere, od altro incaricato delle prov[v]isioni de nostri Bastimenti [18r] non ardirà di vendere, o cambiare gumene, o qualsivoglia altra sorte di sarsiamе, vele, remi, ferri, barili, ne altro con altre imbarcazioni, o persone, meno comprare robbe dismesse di Vascello, o Galera, quando si uendino [vendino] sotto pena d'anni tre di galera, od altre arbitrarie, oltre la perdita dell'impiego, quanto agl'Ufficiali di marineria, e li Forzati, Buonavoglia, e schiavi della frusta, e cento bastonate come s.a, e rivelando alcuno tale delitto averà scuti 20. di regalo, quali se gli faranno pagare dal delinquente, e affinche si possa devenire al castigo di simili delitti basterà una semipiena prova accompagnata da quale adminicolo.

77° Ritrovandosi mancare qualche cosa delle vettovaglie, munizioni, o altri generi toccanti all'armamento, e prov[v]isioni de Vascelli, e Galere secondo gl'inventarj, che ne saranno fatti, e distribuzioni indi seguite, la persona, a cui saranno stati [18v] consegnati simili generi, sarà tenuta di pagare il mancante, ed incorrerà di più nella pena del quadruplo del giusto prezzo, ed essendo il mancamento notabile da cui ne fosse succeduto, o potesse succedere pregiudizio grave al nostro servizio incorrerà in pena corporale estensibile sino alla morte si e come sarà giudicato dal Consiglio.

78° Sendo li Vascelli, o Galere in viaggio non sarà lecito ad alcun scrivano di vendere senza licenza cos'alcuna benché fosse di robba da loro avanzata, o comprata dalla gente di Capo, sotto pena al Scrivano venditore di scuti

cinquecento, ed in difetto d'altra corporale, e se alcuno rivelerà simile eccesso, averà scuti venti di regallo.

79° Alcuna persona di Capo, Soldato, o Marinaro non dourà [dovrà] andare al bagliolo, o dispensa a domandare la razione senza portare la dobleta, ed [19r] an[n]ottarla in essa sotto pena alli contravventori di due mesi di catena, ed al scrivanello di cinquanta bastonate.

80° Li Scrivani, alla custodia de quali sono consegnate le prov[v]isioni potranno eleggere, e levare li sotto scrivani di Galera, Scalchi, e Pagliolieri, ne sarà lecito ad alcuna persona di capo di maltrattarli, e bastonarli, mentre staranno in tal Ufficio, sotto pena della perdita di quat[t]ro mesi di paga, dovendo però in caso che eccedino, e meritino castigo, riferirlo a chi comanda, perché siano puniti.

81° Sarà proibito a chiunque si sia di far imbarcare soura [sopra] li Vascelli, o Galere, robbe, o merci di qualunque specie senza espresso ordine del Comandante della squadra e capo commissaro d'essa, sotto pena della perdita delle robbe, e di scuti duecento, affinche non segua in ciò pregiudicio alle regie Dogane, e dritti nostri, ed in difetto d'altra corporale ad arbitrio [19v] del Consiglio.

82° Non sarà lecito ad alcun scrivano di Galera di far portare a[c]qua alla dispensa, meno sarà permesso al Scrivanello, o scalco di farlo, ancorché fosse per bere sotto pena al Scrivano di scuti cento, ed al Scrivanello, e Scalchi di tre anni di Galera, ed essendo questi schiavi di cento bastonate come s.a. Li comiti, sotto comiti, od altri Ufficiali, che concedessero, o vi acconsentissero incorreranno nella pena di scuti 50.

83° Come per discendere d.a a[c]qua alla dispensa deve vedersi dal banco della mede[s]i^a, ed altri banchi uicini [vicini], se alcuno delli remeri in detti banchi ne darà notizia, e lo rivelerà, essendo forzato, aurà [avrà] la grazia d'un anno di Galera, se sarà buonavoglia, se gli darà la libertà, e scuti 15, e non essendo condannato, potrà dimandare la grazia d'un anno per un'altra persona, ma se detti remeri delli banchi non lo riveleranno, e si [20r] proverà essersi calata a[c]qua, saranno li forzati, e Buonavoglia condannati in un anno di Galera, se forzati in vita, e schiavi in cento bastonate come s.a ed il Scrivanello, e scalchi della dispensa di tre anni di Galera.

84° Sarà permesso al Comandante generale della Squadra delle Galere di poter dar licenza assoluta alli Buonavoglia, doppoche auranno [avranno] servito fedelmente per anni dieci continui, avvertendo di non licenziare li mede[s]i^a, che compatibilmente al numero d'essi per restare in ogni tempo le nostre Galere competentemente prov[v]iste de mede[s]i^a.

85° Tra gli Ufficiali di Vascelli, e Galere si regolerà il comando, e subordinazione secondo l'anzianità delle loro rispettive commissioni.

86° Le contravvenzioni alli precedenti nostri Ordini, che esigono solamente le pene della [20v] bastonata, verghe, ed arresto personale potranno sul campo farsi punire dal Comandante in capo d.a Squadra di Vascelli, o Galere, ogni qualvolta [qualvolta] ne resti accertato, o uerificato [verificato] il fatto; e le pene, che non sono determinate, e restano arbitrarie, non douranno [dovranno] eccedere una giusta moderazione e quantità proporzionata al mancamento e per quelle contravvenzioni, quali esiggon pena corporale, dourà [dovrà] tenersi Consiglio di Guerra, dichiarando essere nostra intenzione, che se il mancamento seguirà in mare, il Consiglio rispetto agl'Ufficiali dourà [dovrà] differirsi per esser formato subito gionto [giunto] in uno de Porti de Stati nostri salvo che l'affare fosse di tal premura che la dilazione potesse apportare pregiudicio notabile al nostro servizio, in qual caso potrà il Comandante far prendere sommarie informazioni dal Commissar[i]o della Marina, o altro che meglio stimarà, formare il Consiglio di Guerra, e far eseguire la pena, e quanto alli [21r] bassi Ufficiali ed equipaggio, se la contravvenzione seguirà in mare dourà [dovrà] detto Consiglio esser formato ad arbitrio del primo Comandante con le regole infrascritte, e dove seguisse in porto, od in terra, trattandosi di vomini [uomini] d'equipaggio, od altri delinquenti all'attuale servizio, quantunque con paga giornaliera, il Consiglio sarà composto d'Ufficiali di Vascelli, e Galere a misura del soggetto, di cui tratterà, se di persone militari, d'Ufficiali, o bassi Ufficiali del militare se misto tra Soldati, e genti d'equipaggio, il Consiglio dourà [dovrà] esser d'Ufficiali da scieglersi per metà da ogn'uno di detti Corpi, e li Giudici di detti Consigli da tenersi in terra douranno [dovranno] da noi esser nominati o dal ViceRè.

87° Li antecedenti Ordini douranno [dovranno] irremissibilmente eseguirsi, e farsi eseguire dal Comandante di detta Squadra di Vascelli, e Galere, Capitani, Ufficiali, Soldati, Marinari, ed ogn'altro [21v] impiegato soura [sopra] d'essi senza alcuna interpretazione o restrizione quanto alle pene in essi ordini contenute, ed ognuno per quanto a mede[si]mi rispettivamente appartiene, restandone a quest'effetto per la loro puntuale osservanza, ed esecuzione particolarmente incaricato il Vice Auditor di Guerra della Marina, mandando quelli pubblicarsi soura [sopra] la Squadra sud.a ed alla testa del Reggimento destinato per la marina, accioche da ogn'uno non se ne possa pretendere d'ignoranza, e quello registrarsi nell'Ufficio delle galere e Viceaud.e di guerra della marina sud[d]etta, per potervi negl'occor[r]enti aver l'opportuno soccorso. Dat. in Torino li 26 Febbraro 1717.

[Con altra grafia sono indicati i riferimenti per gli algozini nelle due righe che si trascrivono di seguito]

per una penale di L. 40 da pagarsi dagli Algozini colpevoli di fuga di qualche forzato V. il [ill] che siegue deli 5 Marzo 1749. [22r]

Appendice B

[22r] Ordine concernente l'autorità dell'Ufficiale Comandante in Capo della Squadra delle Galere di poter nominare, e stabilire li Giudici del Consiglio di guerra per i Delitti, che esigono pena corporale commessi nel Porto, o in terra.

Vittorio Amedeo

Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme, Duca di Savoia, di Monferrato & Prencipe di Piemonte &.

Quantunque in virtù del § 86 nelle Nostre Ordinanze della Marina delli 26 Febbrao 1717 abbimo riservata a noi l'autorità di nominare i Giudici del Consiglio di Guerra per i delitti, che esigono pena corporale commessi nel Porto, o in [22v] in terra de Stati nostri di qua dal mare dalli bassi Ufficiali, Soldati, Marinari, ed ogn'altro serviente delli equipaggi della Squadra delle nostre Galere; tuttavia considerando noi, che la dilazione rende il castigo men efficace, abbiamo perciò determinato d'ordinare, come per le presenti di nostra certa scienza, e régia Autorità, avuto il parere del nostro Consiglio ordiniamo che l'Ufficiale Comandante in capo delle detta Squadra delle Galere possa e debba nominare, e stabilire i Giudici del Consiglio di guerra per i delitti esigenti pena corporale commessi da sud[d]etti bassi Ufficiali, Soldati, Marinari, ed ogn'altro serviente dell'equipaggio della Squadra predetta, eziandio che si commettessero nel Porto, o in terra di questi nostri Stati di qua dal mare, con ciò però che non si dia esecuzione alle sentenze del mede[si]mo Consiglio che prima non sieno da Noi [23r] state approvate sopra la relazione, che ne dovrà fare l'Auditore nostro Generale di Guerra, a cui douranno [dovranno] quelle assieme a processi essere perciò trasmesse. Dispensando noi per quanto sopra dal disposto in detto § 86 in questa sola parte per l'av[v]enire, ferma rimanendo l'osservanza nel restante, convalidando in quanto sia di bisogno le sentenze altrimenti proferte per il passato da Conseglj di guerra, state però da noi indi come s.a approvate, mandiamo pertanto all'Ufficiale Comandante in Capo della detta Squadra, ed a chiunque altro d'osservare le presenti, ed all'Auditore nostro Generale di guerra di registrarle nel suo Ufficio per avervi negl'occor[r]enti ricorso, che tale è nostra mente. Dat. in Torino il p.mo aprile l'anno del Signore mille settecento ventiotto, e del nostro Regno [23v] il decimo quinto.

firmate V. Amedeo

V.o Riccardi Guardasigilli

V.o Palma

F. Carbone

V.o Des Laurent per il Gen.le di Finanze

Regist.o al Controllo gen.le a 6 aprile 1728

Reg. 6 Patenti a f. 119

Calcaterra

Sig.ta, e sottos.ta Platzaert

Ab Orig.lis Cagnolo Seg.o dell'Aud.to Gen.le di guerra